GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — MERCOLEDÌ 7 GENNAIO — NUM. 4

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	43	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dei Prefetti:*

Con R. decreto del 23 ottobre 1890.

Magno comm. Alessandro, prefetto di 3ª classe della provincia di Grosseto, promosso alla 2ª classe (L. 10,000).

Con R. decreto del 30 ottobre 1890.

Sanseverino Vimercati conte comm. Alfonso, prefetto di 1ª classe in aspettativa per motivi di salute, collocato in aspettativa per ragioni di servizio.

Bianchi comm. avv. Bernardino, prefetto di 2ª classe della provincia di Perugia, promosso alla 1ª classe (L. 12,000).

Con R. decreto del 27 novembre 1890.

Guala comm. avv. Carlo, prefetto di 3ª classe della provincia di Como nominato consigliere di Stato (L. 9000).

Con R. decreto del 4 dicembre 1890.

De Seta comm. avv. Francesco, prefetto di 3ª classe della provincia di Salerno, destinato ad esercitare le sue funzioni nella Prefettura della provincia di Livorno

Visconti comm. Felice, consigliere delegato di 1ª classe, reggente la Prefettura di Siena, nominato Prefetto di 3ª classe (L. 9000), e destinato ad esercitare le sue funzioni nella provincia medesima.

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. *nell'udienza del 26 ottobre 1890, del Ministro per la Istruzione Pubblica, sul Regio Decreto che approva il Regolamento Universitario.*

SIRE,

Molte delle disposizioni che governano l'ordinamento generale e la disciplina nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, a causa delle varie modificazioni recate al Regolamento generale universitario dell'8 ottobre 1876, sono sparse in provvedimenti diversi, sicchè riesce incomodo e talvolta anche difficile il rintracciarle.

Ho reputato perciò utile ed opportuno raccoglierle tutte e coordinarle in un solo regolamento.

Qualche lieve ritocco più di forma che di sostanza per mettere in migliore armonia disposizioni che, emanate a distanza di anni, non sempre concordano perfettamente, lascia impregiudicata ogni questione importante, la cui soluzione è riservata alla legge sull'istruzione superiore che mi propongo, coll'alto assenso di Vostra Maestà, presentare al Parlamento.

Per queste ragioni confido che la Maestà Vostra vorrà degnarsi di apporre la Sua Augusta firma al Decreto che ho l'onore di presentarle per l'approvazione del nuovo Regolamento.

Il Numero **7337** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento generale universitario approvato col Regio decreto 8 ottobre 1876, n. 3434 (serie 2ª) e le modificazioni ad esso apportate coi RR. decreti 12 febbraio 1882, n. 645 (serie 3ª) e 22 ottobre 1885, n. 3443;

Sentito il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione;

Nell'intento di raccogliere e coordinare in un testo unico le disposizioni regolamentari universitarie sparse in più decreti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento universitario annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 ottobre 1890.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli

REGOLAMENTO UNIVERSITARIO

CAPO I.

Art. 1.

L'anno scolastico per le università dura nove mesi e mezzo.

Esso finirà col 30 luglio e comincerà col 15 ottobre.

Le lezioni incominciano nei primi di novembre e terminano il 15 di giugno; tuttavia, per ragioni locali, principio e fine dei corsi potranno spostarsi di 15 giorni.

Art. 2.

Non più tardi di 20 giorni dopo l'apertura sarà letto il discorso inaugurale.

Leggerà il discorso un professore ordinario o straordinario, scelto nel primo anno dalla facoltà di filosofia e lettere; nel secondo, dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; nel terzo, dalla facoltà di diritto; nel quarto, dalla facoltà di medicina.

Il consiglio accademico avrà cura di coordinare questa successione secondo i precedenti e le disposizioni locali.

Il discorso sarà in italiano o in latino.

Art. 3.

Il discorso inaugurale sarà consegnato, subito dopo la lettura, alla segreteria dell'università, perchè sia stampato nell'Annuario entro il mese.

Nell'Annuario verranno pure inserite:

1° Le liste nominative degli studenti,

a) che s'immatricolarono nell'anno precedente, con l'indicazione del luogo di nascita;

b) che superarono gli esami di licenza, di laurea o finali.

Questa seconda lista verrà distinta per categorie di esami.

Degli studenti non approvati s'indicherà il numero, ma si tacerà il nome.

2° La lista nominativa dei professori ufficiali e privati, che insegneranno durante l'anno, con l'indicazione degli insegnamenti di ciascheduno.

3° Le statistiche, distinte per corsi, dell'esito degli esami, delle tasse pagate e delle dispense.

Saranno notate le variazioni di questa lista rispetto a quella dell'anno anteriore; ed ove qualche professore ufficiale o privato sia defunto, verrà aggiunta una breve notizia della vita e degli scritti di lui, compilata per cura della facoltà.

4° Il calendario dell'anno scolastico.

5° Il resoconto sommario delle lezioni date da ciascun insegnante nell'anno precedente.

6° La nota delle pubblicazioni fatte nell'anno dagl'insegnanti e dagli assistenti.

Art. 4.

Le vacanze durante l'anno scolastico sono:

1° Le domeniche e le altre feste civili;

2° Dodici giorni per il Natale ed il Capo d'anno;

3° Diciotto giorni per il Carnevale e la Pasqua;

4° Il giorno della festa nazionale dello Statuto e l'anniversario della nascita del Re e della Regina.

Spetta al Consiglio accademico di fissare i giorni in cui avranno principio e termine le vacanze indicate al n. 2, e di ripartire nel modo migliore, fra il Carnevale e la Pasqua, le vacanze indicate al n. 3.

CAPO II.

Degli studenti e degli uditori.

Art. 5.

E' studente o uditore in una università del Regno, chi venga iscritto con l'una o l'altra qualità nella matricola di essa.

Tutte le disposizioni riguardanti gli studenti e gli uditori si estendono anche alle donne.

Art. 6.

Per immatricolarsi studente sarà necessario presentarne domanda alla segreteria dell'università.

In essa, oltre il nome dello studente e dei suoi genitori, dovrà essere notato:

a) il luogo di nascita;

b) il domicilio della famiglia;

c) l'abitazione sua nella città;

d) l'indicazione della facoltà o scuola a cui intende ascriversi

La domanda dovrà essere inoltre corredata dei seguenti documenti:

1° La fede di nascita;

2° Il diploma originale di licenza liceale, ovvero gli altri titoli, che, secondo il regolamento attuale o i regolamenti speciali delle facoltà e delle scuole, bastino per l'ammissione ai vari corsi;

3° La quietanza del pagamento della tassa d'immatricolazione, e della prima rata almeno della quota annua della tassa d'iscrizione.

L'uditore è dispensato dai documenti indicati al n 2.

Art. 7.

Lo studente avrà il diritto di conseguire i gradi accademici conferiti da ciascuna facoltà, quando si sia conformato in tutto ai regolamenti.

Gli studi fatti dagli uditori non hanno alcun valore per ottenere i gradi accademici, neppure dopo il conseguimento dei titoli indicati al n. 2 del precedente articolo.

Art. 8.

La licenza della sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico dà adito alle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali delle università.

Art. 9.

Gli studenti che sono stati ammessi con essa alle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, possono conseguirvi la licenza dopo due anni, e passare alle scuole di applicazione degli ingegneri.

Essi non potranno però essere inscritti al secondo biennio, se non avranno superato un esame di letteratura italiana e di lingua latina secondo il programma e nei modi che saranno prescritti da istruzioni speciali.

Art. 10.

Gli allievi che hanno compiuto il primo od il secondo anno di corso dell'accademia militare, e ne hanno superati gli esami, sono ammessi rispettivamente al primo ed al secondo anno del corso universitario di matematiche; quelli che ne hanno compiuto l'intero corso triennale, superandone gli esami, sono ammessi al primo anno della scuola di applicazione per gl'ingegneri.

Gli allievi contemplati in questo, e nei seguenti articoli 11 e 12 quando aspirino al conseguimento delle lauree che si conferiscono nella facoltà e non abbiano diploma di licenza liceale, dovranno sostenere l'esame suppletivo prescritto dall'art. 9.

Art. 11.

Gli allievi che hanno compiuto nell'Accademia di Livorno il secondo o il terzo corso, e superati tutti gli esami, sono ammessi al primo anno del corso universitario di matematica.

Gli allievi che hanno compiuto il quarto corso dell'accademia e superati gli esami, sono ammessi al secondo anno del corso universi-

tario di matematica coll'obbligo di seguire il corso di chimica e darvi l'esame.

Gli allievi che hanno compiuto il quinto corso dell'accademia e superati gli esami sono ammessi al primo anno di una scuola d'applicazione per gl'ingegneri.

Art. 12.

I giovani forniti della licenza dell'Istituto tecnico, sezione d'agrimensura e di agronomia, che hanno compiuti gli studi presso l'Istituto forestale di Vallombrosa, possono essere ammessi nelle università al primo anno della facoltà di scienze matematiche e naturali per conseguimento della laurea in scienze naturali o del diploma d'ingegnere civile, purchè presentino il diploma di perito forestale, e dagli esami da essi sostenuti risulti alla facoltà competente la loro speciale attitudine agli studi superiori.

Art. 13.

Gli stranieri che chiederanno d'inscriversi al primo anno di facoltà nelle università italiane dovranno presentare un attestato d'aver fatto regolarmente gli studi richiesti per l'ammissione nelle università del proprio paese e in quella facoltà alla quale vogliono iscriversi.

Le facoltà di filosofia e lettere e di scienze matematiche, fisiche e naturali giudicheranno della regolarità dei titoli.

Per l'iscrizione invece ad un anno successivo al primo, la rispettiva facoltà giudica a quale anno lo straniero può essere iscritto. Per la laurea però egli deve aver compiuto tutti i corsi e sostenuti tutti gli esami speciali richiesti dai nostri regolamenti, salvo il disposto dell'art. 140 della legge 13 novembre 1859.

Nel gennaio di ciascun anno i Rettori manderanno al Ministro, insieme a tutti i documenti riguardanti siffatte iscrizioni, una relazione contenente i motivi per cui le singole domande furono accolte o respinte.

Il resoconto sarà trasmesso al consiglio superiore, il quale farà le sue osservazioni affine di stabilire via via una norma sicura e costante.

Queste osservazioni però non potranno invalidare le deliberazioni prese dalla facoltà o dai consigli accademici.

I figli di cittadini italiani, quando provino la necessità della loro dimora all'estero per giustificate ragioni di famiglia, saranno, come gli stranieri, ammessi senza esame e senza licenza liceale ai corsi di istruzione superiore, purchè dimostrino che il diploma di studi secondari che essi presentano unitamente alla domanda d'iscrizione, dà diritto nel paese, ove hanno compiuto regolarmente gli studi secondari, e sostenuti i relativi esami, ad essere iscritti come studenti nelle università, ed in quella facoltà, a cui chiedono d'inscriversi.

Art. 14.

Tutte le domande degli studenti, degli uditori e degli aspiranti a diplomi universitari, per provvedere sulle quali la legge o il regolamento non esigono il parere del consiglio superiore, devono essere dirette ai rettori delle università o ai direttori degl'istituti superiori.

Così pure devono dirigersi ai rettori le istanze di farmacisti per essere autorizzati a ricevere nei loro laboratorii studenti del quarto corso per l'anno solare di pratica.

Art. 15.

Il rettore esaminerà se non vi sia nulla che apertamente contraddica alle leggi ed ai regolamenti, e nel caso che non vi sia nulla o nei casi dubbi le comunica al consiglio di facoltà o di scuola, il quale le esamina e delibera separatamente su ciascuna di esse, motivando la risoluzione.

Il rettore provvede secondo la deliberazione del consiglio di facoltà o di scuola, e partecipa la risoluzione al ricorrente.

Il rettore può, quando lo creda opportuno, sottoporre la deliberazione della facoltà o scuola al consiglio accademico per vedere se sia il caso di darle o no esecuzione.

Art. 16.

Il ricorrente può appellare dalla deliberazione del consiglio di facoltà o di scuola al consiglio accademico, o dalla deliberazione del consiglio accademico al Ministero.

Art. 17.

Il tempo utile a presentare la domanda, di cui all'art. 6, decorrerà dal 1° agosto e scadrà 15 giorni dopo l'apertura dell'anno scolastico.

Art. 18.

Il segretario dell'università affiggerà giorno per giorno all'albo di questa la lista dei nomi degli studenti ed uditori, le domande dei quali saranno trovate in regola.

Art. 19.

Gli studenti ed uditori, quando vi vedranno il proprio nome, si presenteranno in segreteria e ritireranno da questa il libretto di iscrizione.

Art. 20.

Il libretto d'iscrizione, che si rilascia allo studente, porterà il bollo della segreteria con la data dell'anno in cui lo studente sarà abilitato a servirsene, e l'annotazione del pagamento eseguito delle tasse di immatricolazione e di iscrizione, secondo è disposto al numero 3 dell'art. 6.

In esso e su un modulo a parte, che gli verrà pure consegnato dalla segreteria, lo studente scriverà il suo nome, quello degli insegnanti dei quali vorrà seguire i corsi e il titolo di tali corsi, incominciando da quelli che sono stabiliti come obbligatori pel conseguimento del grado, dal regolamento della facoltà cui è ascritto, o da disposizione speciale. Gli insegnanti attesteranno della frequenza di lui sul libretto d'iscrizione.

L'economo vi noterà a suo tempo i pagamenti successivi della seconda rata della tassa d'iscrizione e delle altre tasse.

Art. 21.

La segreteria dell'università terrà due registri:

1. Degli studenti ed uditori immatricolati, ripartiti per facoltà;
2. Della carriera scolastica di ogni studente.

Di tutti e due i registri sarà mandato un estratto ai presidi di ciascuna facoltà per la parte che li riguarda.

Art. 22.

Ricevuti dalla segreteria la tessera d'immatricolazione, il libretto di iscrizione ed un estratto del regolamento universitario contenente le disposizioni relative ai diritti ed ai doveri degli studenti, l'iscritto si presenterà al preside, il quale gli darà il manifesto contenente l'ordine degli studi proposto dalla facoltà.

Non più tardi di un mese dall'apertura dell'anno scolastico, lo studente consegnerà alla segreteria il libretto d'iscrizione e il modulo a parte firmati dagli insegnanti dei quali avrà dichiarato di voler seguire i corsi, e con le indicazioni volute dall'art. 20, scritte tutte da lui, e nello stesso ordine sull'uno e sull'altro.

La segreteria farà le opportune annotazioni nel registro della carriera scolastica, e restituirà nei giorni successivi il solo libretto d'iscrizione allo studente.

In pari tempo trasmetterà ai professori ufficiali e privati le note dei giovani, che dai libretti e dai moduli d'iscrizione risulterà essersi voluti iscrivere ai loro corsi.

Art. 23.

L'immatricolazione cessa:

1. Per punizione disciplinare;
2. Per congedo chiesto ed ottenuto.

Art. 24.

Lo studente non potrà passare da una università ad un altra che nei due primi mesi dell'anno scolastico.

Egli dovrà farne domanda al rettore, il quale, ove trovi la domanda sufficientemente motivata, gli farà rilasciare un foglio di congedo, su cui verrà trascritta la parte di registro che concerne la sua carriera scolastica.

Trascorso il suddetto termine sarà negato il congedo, quando non risulti documentato che il trasferirsi dello studente, in regola con gli esami, ad altra università, è conseguenza necessaria di contemporaneo trasferimento dell'intiera sua famiglia.

Alla fine del corso lo studente potrà avere, ove ne faccia domanda, un attestato in cui verrà trascritta tutta la sua carriera scolastica.

Art. 25.

Nei primi quindici giorni dell'anno scolastico lo studente riporterà in segreteria il libretto per la nuova iscrizione, la quale si compirà colle norme indicate negli art. 20, 21, 22.

Le iscrizioni fatte in un libretto senza bollo, o col bollo di un anno anteriore, non avranno valore.

Art. 26.

La tessera avrà la durata dell'immatricolazione. Tuttavia lo studente e l'uditore dovranno al cominciare d'ogni anno scolastico, e non più tardi di un mese dall'apertura dell'anno stesso, presentarla alla segreteria, che vi apporrà la data dell'anno per accertare che il giovane continua ad essere immatricolato.

La tessera abilita lo studente a usufruire di tutti i benefici dell'Istituto universitario, cioè:

assistere alle lezioni private e pubbliche, alle conferenze ed agli esercizi;

avere a prestito libri dalle biblioteche universitarie;

essere ammesso alla sala di lettura e ai laboratori e musei;

giovarsi delle istituzioni di beneficenza proprie delle università;

concorrere ai posti dei convitti universitari ove questi esistono, ed alle pensioni che vi si distribuiscono annualmente o per tutta la durata dei corsi, sia per effetto di antiche fondazioni, sia per largizione di privati, di provincie o di comuni.

L'esercizio di tali diritti sarà subordinato alle disposizioni dei regolamenti generali e speciali, nei quali verranno determinati quelli che possono essere comuni agli uditori.

Art. 27.

Lo studente sarà libero, entro i regolamenti delle singole facoltà, d'iscriversi in ciascun anno a quei corsi di facoltà che vorrà seguire, senza tenersi all'ordine proposto a principio dell'anno dalla facoltà stessa.

Nessun anno di corso sarà valido se lo studente non si sarà iscritto almeno a tre corsi obbligatori. Nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e per gli studi che portano alle lauree speciali saranno equivalenti ad un corso obbligatorio le conferenze, purchè almeno in numero di tre per settimana, e gli esercizi pratici di laboratorio.

Lo studente iscrivendosi ai corsi obbligatori di un dato anno della sua carriera scolastica, avrà l'obbligo di riservare per gli altri anni di corso, tante iscrizioni quante ne occorreranno per renderli validi. Se lo studente non avrà adempito siffatto obbligo, la segreteria annullerà le iscrizioni ch'egli avrà preso oltre il dovere.

La facoltà determinerà di anno in anno il massimo delle iscrizioni ai corsi liberi che lo studente potrà prendere presso i professori ufficiali o i liberi docenti.

Art. 28.

Lo studente inscritto al primo anno di una facoltà potrà, nei primi due mesi dopo l'apertura dell'anno scolastico, passare ad un'altra, purchè le condizioni didattiche prescritte per l'ammissione all'una ed all'altra siano uguali.

In questo caso le tasse pagate per la prima iscrizione saranno computate per la seconda, ma lo studente dovrà pagare la differenza quando le tasse per la seconda sieno maggiori.

Art. 29.

Lo studente che vorrà passare da una all'altra facoltà, si presenterà al preside di quella che intende lasciare, e gliene chiederà il congedo, che gli verrà dato per iscritto.

Il rettore dell'università autorizzerà lo studente che abbia ottenuto il congedo, ad iscriversi all'altra facoltà da lui prescelta e a prendere in segreteria un nuovo libretto d'iscrizione.

In nessun caso sarà ammesso il passaggio dalle scuole di farmacia o da una di notariato alle facoltà propriamente dette.

Art. 30.

Lo studente che passa da una facoltà ad un'altra non può, salvo disposizione dei regolamenti speciali, essere iscritto se non al primo anno di corso di quella in cui entra, qualunque sia l'anno di corso a cui egli fosse giunto nell'altra che lascia.

Tuttavia il ministero, tenendo conto delle materie già studiate, può, sentito il parere della facoltà alla quale lo studente passa, accordargli di sostenere gli esami in un numero di anni più breve, purchè il suo corso universitario abbia, sommati gli anni passati nella facoltà anteriore, almeno la durata richiesta dal regolamento di quella a cui posteriormente si sarà iscritto.

CAPO III.

Degli esami.

Art. 31.

Gli esami si danno in una sessione, la cui durata sarà stabilita anno per anno dal consiglio accademico, dietro proposta del consiglio di facoltà.

La sessione è divisa in due periodi, l'uno al termine dell'anno scolastico, l'altro al principio del seguente.

A questo secondo periodo sono ammessi gli studenti i quali o non si presentarono nel primo, oppure essendovisi presentati, non furono approvati.

Gli esami di operazioni sul cadavere potranno darsi in tutte le università del regno, nei mesi di maggio e giugno.

Le facoltà di medicina e chirurgia stabiliranno, avuto riguardo alle esigenze dell'insegnamento ed alle particolari condizioni del luogo, i giorni nei quali si daranno entro i detti mesi gli esami sopra indicati.

Art. 32.

Nelle varie facoltà vi sono esami speciali ed esami di laurea.

Art. 33.

Gli esami speciali versano sopra una sola disciplina; e comprendono tutto il programma approvato in principio dell'anno dalla facoltà secondo le prescrizioni dell'art. 81 § 2°, anche se il professore non lo abbia svolto per intero.

Se la materia è ripartita in più anni, l'esame sarà dato, di regola, alla fine della trattazione di essa, ed avrà una durata proporzionata al tempo dell'insegnamento. Per quelle materie però, la cui trattazione duri più di un'anno, ma le cui singole parti possano considerarsi come distinti corpi di dottrina, l'esame, dietro parere conforme della facoltà, potrà essere dato alla fine di ciascun anno.

E' in facoltà dello studente prendere l'esame speciale anche sulle materie non obbligatorie. Del risultato di questo esame facoltativo gli sarà rilasciata particolare attestazione.

Art. 34.

Lo studente che non avesse ottenuto alla fine di ciascun anno scolastico l'attestato di frequenza, non potrà presentarsi agli esami.

Art. 35.

Le commissioni per gli esami speciali si comporranno ciascuna di tre membri.

Uno di essi sarà il professore della disciplina, o chi in sua assenza verrà dalla facoltà delegato a supplirlo; gli altri due saranno nominati dal rettore sopra proposta della facoltà.

Dei due proposti, uno dovrà essere scelto nel seno della facoltà tra quelli che fossero stati professori della stessa materia, ed in mancanza di essi tra i professori di materie affini; e l'altro sarà eletto possibilmente fuori degli insegnanti ufficiali dell'università e di preferenza fra i professori emeriti ed onorari, fra i dottori aggregati e fra i liberi docenti della stessa disciplina.

La commissione sarà presieduta dal professore insegnante la disciplina, ed in sua assenza dal più anziano dei commissari.

Art. 36.

Ogni esame speciale durerà almeno venti minuti.

Art. 37.

Esaurito l'esame, la commissione voterà palesemente sopra di esso. Ogni membro della commissione disporrà di dieci punti.

L'esaminato, per riportare l'approvazione dovrà ottenere almeno i sei decimi del totale dei voti di cui la commissione dispone.

Colui che otterrà i nove decimi si intenderà approvato a pieni voti legali.

In caso di pieni voti assoluti, la commissione discuterà sulla convenienza o no di accordare la lode, che dovrà essere approvata alla unanimità.

Art. 38.

Chi abbandonerà senza legittima ragione un esame, e chi sarà rimandato, non potrà ripresentarsi che in altro periodo di sessione.

Art. 39.

Per ottenere il certificato di licenza, com'è indicato nei regolamenti speciali di facoltà, lo studente dovrà avere superati gli esami speciali in tutte le materie che sono prescritte per tale grado.

Art. 40.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà provare.

a) di aver frequentato i corsi della rispettiva facoltà pel numero di anni prescritto;

b) di aver ottenuto l'approvazione negli esami speciali di tutte le materie prescritte come obbligatorie nei regolamenti suddetti.

Art. 41.

L'esame di laurea consiste:

a) In una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli studi speciali, ed intorno ad alcune tesi da lui parimenti scelte in altre materie obbligatorie.

b) In una o più prove pratiche, nel modo prescritto dai regolamenti speciali per una data laurea.

Art. 42.

La Commissione per gli esami di laurea si comporrà di undici membri, compreso il Preside della facoltà il quale ne terrà la presidenza.

Sei dei componenti la commissione saranno scelti dalla facoltà fra i professori ordinari e straordinari della facoltà stessa, in modi che i vari gruppi di scienze sieno egualmente rappresentati, e vi sia compreso l'insegnamento della disciplina a cui si riferisca la dissertazione di laurea; gli altri quattro saranno scelti fra i professori emeriti ed onorari, tra i dottori aggregati ed i liberi docenti, e tra altre persone estranee alla facoltà, da nominarsi dal Rettore sulla proposta della facoltà stessa.

Dei sei rappresentanti delle facoltà, uno potrà essere anche incaricato, quando l'insegnamento della disciplina, a cui la dissertazione si riferisce, è tenuto da un incaricato.

In mancanza del Preside la commissione sarà presieduta dal professore più anziano della facoltà.

Quando il numero dei laureati sia grande, potrà istituirsi anche più di una commissione.

Art. 43.

La disputa innanzi alla Commissione durerà non meno di quaranta minuti.

Art. 44.

Terminata la disputa la commissione procede alla votazione, secondo le norme prescritte dall'art. 37.

Quando venga concessa la lode, se ne farà speciale menzione nel diploma di laurea.

Art. 45.

Gli uditori potranno chiedere di sostenere un esame particolare sui corsi ai quali si inscrissero.

L'esame però sarà dato dal solo professore della materia, che a tale uopo disporrà di 10 punti.

Art. 46.

Tutti gli esami, sia degli studenti, sia degli uditori, saranno pubblici.

CAPO IV.

Delle tasse.

Art. 47.

Le tasse universitarie stabilite dalle leggi 11 agosto 1870, alleg. K, n. 5784, e 30 maggio 1875, n. 2513, si distinguono in:

1° tassa d'immatricolazione;

2° tassa d'iscrizione;

3° soprattassa d'esame;

4° tassa di diploma;

L'ammontare di ciascuna è stabilito dall'annessa tabella.

Vi sono inoltre tasse speciali di laboratorio, stabilite dai Consigli di Facoltà sulla proposta dei rispettivi Direttori.

Art. 48.

La tassa d'immatricolazione è pagata all'ufficio demaniale, incaricato della riscossione, dallo studente od uditore in principio dell'anno scolastico, e la quietanza del pagamento di essa deve essere consegnata alla segreteria insieme colla domanda d'immatricolazione.

Art. 49.

La tassa d'iscrizione si paga dallo studente in principio dell'anno scolastico, in tante quote annue eguali quante sono gli anni del corso cui è iscritto.

Essa è pagata per intero all'ufficio demaniale.

E' tuttavia accordata facoltà allo studente di pagare le quote annue in due rate eguali, la prima al principio dell'anno scolastico, la seconda entro il mese di aprile.

Art. 50.

La liquidazione delle quote d'iscrizione da pagarsi ai privati insegnanti sarà fatta dalla segreteria universitaria alla fine dell'anno scolastico, in base ai registri delle lezioni prescritti dall'art. 101 di questo regolamento e rimessi al rettore alla fine d'anno per mezzo del preside della facoltà.

Ove da questi registri apparisca che il numero delle lezioni effettivamente date dall'insegnante è minore di quello portato dal quadro della Facoltà, e l'insegnante a titolo privato non abbia giustificato le assenze cui sia stato obbligato per malattia o per altri motivi, sarà fatta una proporzionale riduzione nella somma da pagarsi dalla università.

I ministri delle finanze e della pubblica istruzione stabiliranno di accordo le norme affinchè venga restituita e sia versata nella cassa universitaria quella parte di tasse che, secondo la disposizione dell'art. 2 della legge 30 maggio 1875, deve dalla cassa medesima essere pagata agl'insegnanti privati.

Gli assistenti ed aiuti non riceveranno dalla cassa universitaria alcuna quota d'iscrizione, nè avranno diritto di esigerla dai giovani, per quei corsi liberi che essi facessero su materie obbligatorie pei giovani stessi, e che fossero parte di quello che deve essere fatto dal professore ufficiale alla dipendenza del quale si trovano.

Art. 51.

La quietanza del pagamento della tassa d'iscrizione sarà consegnata alla segreteria insieme colla domanda d'immatricolazione o d'iscrizione.

Se lo studente divide il pagamento in due rate, la quietanza per la prima rata sarà consegnata alla segreteria colla detta domanda, quella della seconda entro il mese di aprile.

Art. 52.

La sopratassa annua d'esame si paga dallo studente all'economo dell'Università e la quietanza relativa dev'essere presentata alla segreteria dieci giorni prima che si apra la sessione degli esami.

Art. 53.

La tassa di diploma si paga all'ufficio demaniale dallo studente inscritto all'ultimo anno del corso e la relativa quietanza si presenta alla segreteria nello stesso termine assegnato dall'articolo precedente per la sopratassa d'esame.

Art. 54.

Allo studente che non ha pagato le tasse già maturate di un anno scolastico, non può essere spedito da qualsiasi autorità ed ufficio universitario alcun certificato riferibile allo stesso anno.

Art. 55.

Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse di un anno non può essere ammesso ad esami, e nemmeno può venire inscritto a corsi dell'anno successivo.

Art. 56.

Lo studente che ottenuto il congedo da una università domanda la immatricolazione in un'altra, non è obbligato a pagare per questa seconda immatricolazione una nuova tassa.

Art. 57.

Gl'insegnanti privati avranno diritto di riscuotere da ciascuno degli studenti ed uditori iscritti ad un loro corso una tassa d'iscrizione proporzionata alle ore settimanali assegnate alle lezioni. Questa, per i corsi annuali, è di lire 4 per ogni ora; di lire 2, per i semestrali.

Art. 58.

Le iscrizioni ai corsi privati, prese dopo il termine fissato per la restituzione dei libretti dell'articolo 22 del presente regolamento, non hanno nessun valore.

Art. 59.

Il pagamento della quota d'iscrizione sarà fatto agl'insegnanti privati dalla cassa universitaria, tosto che siano a questa versate dalla Intendenza di finanza le relative somme secondo l'art. 50 di questo regolamento, e le istruzioni e norme date d'accordo dai ministri delle finanze e della pubblica istruzione.

Art. 60.

L'uditore pagherà per ogni corso a cui è inscritto una tassa eguale al doppio della quota d'inscrizione, che secondo l'art. 57 si paga agli insegnanti privati per ciascuno dei corsi obbligatori.

Se l'uditore vuole sostenere esame sopra alcuni di questi, pagherà la somma occorrente per la propina dell'esaminatore.

Quanto al pagamento delle tasse, o alla presentazione delle quietanze e dei libretti, si osserveranno per gli uditori le stesse disposizioni stabilite per gli studenti.

Art. 61.

La dispensa, per qualunque ragione, dall'obbligo di alcuni corsi o di alcuni anni di corso per essere ammesso agli esami di licenza, di laurea o finali, non importa la dispensa dal pagamento di nessuna tassa, inclusa quella d'inscrizione ai corsi pei quali è accordata la dispensa.

Art. 62.

Chi abbandona per qualsiasi cagione lo studio non può domandare la restituzione delle tasse pagate.

Non può accordarsi restituzione neppure a chi dal 1° anno di corso di una facoltà, faccia passaggio ad altra facoltà, per la quale le tasse sieno minori di quelle pagate per la prima inscrizione.

Art. 63.

Per ogni certificato, copia od estratto di atti e registri, di cui si faccia domanda alla segreteria, dovrà pagarsi a titolo d'indennità una lira e mezza non compreso il bollo della carta.

Per i diplomi di laurea e le patenti, che si conferiscono al termine di qualsiasi corso universitario, dovranno pagarsi per lo stesso titolo lire due e mezza.

Nell'università nelle quali si dà il diploma in pergamena, lo studente pagherà inoltre separatamente il prezzo di questa, che non potrà superare lire cinque.

E' abolito ogni altro diritto.

Art. 64.

Le somme versate dagli studenti e dagli uditori delle università e degli istituti superiori a titolo di sopratassa d'esame, costituiscono in ciascuna università un fondo unico che serve al pagamento delle propine dovute agli esaminatori.

Art. 65.

Sette decimi delle sopratasse d'esame serviranno esclusivamente al pagamento delle propine per gli esami speciali e di laurea. Gli altri tre decimi serviranno al pagamento delle propine per gli esami di riparazione e per quelli dei giovani dispensati dalle tasse.

Art. 66.

Le propine per gli esami saranno pagate ai commissari tosto che siano stati consegnati alla segreteria dell'università o dell'istituto i processi verbali degli esami.

Art. 67.

Dagli ufficiali delle segreterie a ciò delegati sarà tenuto, in ciascuna università od istituto, un conto separato del fondo costituito colle sopratasse d'esame.

Nei primi dieci giorni del mese di gennaio di ogni anno i rettori o direttori presenteranno al Consiglio accademico un resoconto regolare di tutti gli incassi e di tutti i pagamenti avvenuti nell'anno precedente, perchè sia poi trasmesso al Ministero.

Art. 68.

Allo studente che abbia ottenuto nove decimi dei punti nell'insieme delle prove dell'esame di licenza liceale o di licenza tecnica potrà essere accordata la dispensa dalle tasse del primo anno di corso universitario.

Negli anni di studio successivi al primo lo studente non potrà ottenere la dispensa dalle tasse, se non avrà superato tutti gli esami speciali nelle materie obbligatorie consigliate dalle facoltà per l'anno precedente, e se in essi non avrà riportato una media non inferiore ai nove decimi.

Ad ogni modo non deve aver ottenuto meno di otto decimi in nessuna materia.

Art. 69.

Lo studente che chieda dispensa dalle tasse universitarie, dovrà allegare alla domanda un attestato della Giunta del comune nel quale la sua famiglia ha domicilio, ed una dell'ufficio dell'agente delle tasse, che provino la condizione disagiata della sua famiglia. Il Rettore avrà facoltà di chiedere informazioni per altra via.

Nella domanda dovrà essere specificata la tassa della quale si chiede l'esenzione.

Art. 70.

La dispensa dalla tassa d'immatricolazione e dalla tassa annua di nscrizione, dovrà chiedersi appena terminata la sessione di ottobre dell'esame di licenza liceale la dispensa dalla tassa di esame e di diploma, un mese innanzi al termine in cui dovrebbe essere pagata.

Art. 71.

Sulla domanda delibererà il Consiglio accademico, il quale alla fine di ogni anno scolastico manderà uno speciale rapporto al ministro.

Quando la dispensa sia accordata, se ne prenderà nota nel libretto d'inscrizione e l'annotazione sarà firmata dal rettore o dall'economo.

Art. 72.

La dispensa dalla tassa d'inscrizione per la quota che spetta agl insegnanti privati, non avrà effetto senza lo assentimento di questi.

CAPO V.

Dei posti di perfezionamento negli studi all'interno e all'estero.

Art. 73.

Ogni anno scolastico sarà aperto un concorso tra i giovani laureati nelle diverse Università e negli istituti d'istruzione superiore dipendenti dal Ministero d'istruzione pubblica, per un sussidio inteso a metterli in grado di perfezionarsi negli studi presso un'Università nazionale o estera.

Il numero dei sussidi e la somma da erogare in essi, così per l'interno, come per l'estero, saranno fissati dal ministro anno per anno.

Art. 74.

Ai posti di sussidio, tanto all'interno quanto all'estero, non potrà concorrere chi abbia conseguito la laurea da più di quattro anni. Tuttavia potrà concorrere anche nel quinto anno, chi nel concorso dell'anno precedente sia stato dichiarato eleggibile con almeno otto decimi dei punti di cui dispone la Commissione; come pure chi occupa il posto di assistente in un istituto universitario.

Art. 75.

Il concorso si farà mediante la presentazione, per parte dei concorrenti, di memorie originali e di titoli conseguiti negli studi.

Per i sussidi all'estero, la domanda, le memorie e i titoli dovranno essere mandati non più tardi del mese di aprile, e per quelli all'interno non più tardi della metà di agosto.

Art. 76.

I titoli e le memorie saranno giudicate da Commissioni nominate dal ministro su proposta della Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Le relazioni delle singole Commissioni saranno dal Ministero trasmesse alla Giunta predetta, le quale tenendo conto dei giudizi emessi dalle Commissioni sopra ciascuno dei concorrenti, e della loro graduatoria, designerà al ministro coloro ai quali debbon conferirsi gli assegni, e la sede più adatta ai loro studi.

Coloro ai quali sarà conferito un assegno, esporranno alla fine dell'anno scolastico in un'estesa e particolareggiata relazione al Ministero i risultati del loro studi.

Art. 77.

Il Consiglio superiore nella sua adunanza plenaria d'ottobre designerà le discipline, alle quali, a parità di merito; dovrà darsi la preferenza nel prossimo concorso agli assegni per istudi di perfezionamento all'estero e all'interno.

Le discipline stesse verranno indicate nell'avviso di concorso.

Art. 78.

I posti di perfezionamento all'interno dovranno assegnarsi presso una Università diversa da quella dove il giovane ha studiato, salvo ragioni speciali, la cui validità dovrà essere riconosciuta dalla Giunta del Consiglio superiore.

I posti di perfezionamento all'estero non possono in alcun caso convertirsi nè in posti all'interno, nè in sussidi di altra forma a vantaggio della medesima persona.

CAPO VI.

Del governo delle Università.

Art. 79.

Il governo delle Università apparterrà, sotto la vigilanza del ministro ed in conformità delle leggi e dei regolamenti, alle seguenti autorità:

1° Il Rettore;

2° Il Consiglio accademico;

3° I Presidi di facoltà;

4° Il Consiglio di facoltà;

5° L'assemblea generale dei professori.

Art. 80.

Apparterrà al Rettore;

1° La rappresentanza dell'università in ogni occasione di solennità pubblica;

2° Il conferimento, a nome del Re, dei diplomi di laurea e di ogni altro grado o titolo accademico;

3° La notificazione a chi spetta di tutte le deliberazioni prese dal Consiglio accademico, dai Consigli di facoltà, dall'assemblea generale dei professori o da lui stesso, nei termini delle rispettive competenze, e la comunicazione delle risoluzioni del Ministro a quelli cui concernono.

Le deliberazioni ed i pareri del Consiglio accademico, dei Presidi e dei Consigli delle facoltà sono dal Rettore comunicati al Ministro testualmente e per intero, non per sunto nè per estratto.

4° La cura dell'osservanza del regolamento universitario;

5° L'amministrazione e il governo dell'università, e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio accademico mediante la segreteria e gli altri uffici posti per questo fine alla dipendenza immediata di lui;

6° La ispezione della biblioteca e di tutti gli stabilimenti della università;

7° L'esercizio dell'autorità disciplinare sui professori, sugli studenti e sugli impiegati nei termini e nei modi indicati dal regolamento;

8° La nomina e il licenziamento degli inservienti e custodi dell'università, e l'approvazione delle proposte di nomina e licenziamento degli inservienti e custodi dei singoli gabinetti o collezioni, fatte dai rispettivi direttori;

9° La presidenza delle riunioni del Consiglio accademico e dell'assemblea generale dei professori;

10° La compilazione della relazione annuale al Ministro sull'andamento generale dell'università;

11° L'accordare permessi di assenza ai professori nei termini dell'art. 98, e per la durata di 15 giorni agli impiegati della segreteria e a quelli degli stabilimenti scientifici, sentiti i direttori di questi.

Il Preside anziano farà le veci del Rettore, ove questo sia impedito.

Art. 81.

Il Consiglio accademico aiuta il Rettore in tutte le cose di sua competenza, e si compone:

1° Del Rettore pro tempore, che lo presiede;

2° Del Rettore ultimamente cessato;

3° Dei Presidi delle facoltà;

4° Dei Presidi ultimamente usciti di ufficio;

5° Dei Direttori delle scuole di farmacia; e parimenti di quelli delle scuole di applicazione per gli ingegneri, e degli istituti di medicina veterinaria ed agraria, quando formino parte integrale della università.

Art. 82.

Il Consiglio accademico:

1° Riceverà notizia della nomina degl'inservienti e custodi dell'università fatta dal Rettore;

2° Assegnerà, quando le tavole di fondazione non dispongano altrimenti, sulla proposta delle facoltà, o dei municipi, o delle provincie, o dei fondatori o d'altri enti morali o privati, le pensioni e i premii agli studenti;

3° Accompagnerà con sue osservazioni al Ministro le proposte di mutazioni o aggiunte nell'ordinamento scolastico e disciplinare, o nel materiale dell'università, fatte dalle Facoltà o dall'assemblea generale dei professori;

4° Designerà sulla proposta delle facoltà rispettive gli studenti segnalati per ingegno, diligenza e buona condotta, e proporrà, ove occorra, i sussidi che, sui fondi universitari o sul bilancio dello Stato, si potessero loro accordare;

5° Esaminerà e concorderà, sulla proposta delle facoltà e delle scuole speciali, l'orario generale dell'università;

6° Eserciterà l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;

7° Delibererà sulle domande di dispensa dalle tasse;

8° Esaminerà le deliberazioni delle facoltà o scuole che il rettore reputi opportuno di sottoporgli a termini dell'articolo 15 di questo regolamento.

Art. 83.

Il Preside della facoltà:

1° Rappresenterà la facoltà nelle occasioni di solennità pubbliche, e ne presiederà il Consiglio.

2° Notificherà le deliberazioni della facoltà al rettore, e le deliberazioni o comunicazioni di questo alla facoltà;

3° Vigilerà la disciplina scolastica nella facoltà a cui presiede e curerà l'osservanza del regolamento;

4° Eserciterà l'autorità disciplinare nei limiti della sua competenza;

5° Scriverà, appena finito l'anno scolastico, una relazione al rettore sull'andamento, degli studi nella facoltà durante l'anno, sul risultamento degli esami, sul profitto dei giovani, e sopra ogni altro particolare che valga a dimostrare l'efficacia degli ordinamenti vigenti, o la opportunità di modificarli.

6° Sottoscriverà gli attestati di promozione e i diplomi di grado.

Art. 84.

Il Consiglio di Facoltà:

1° Formulerà e suggerirà agli studenti, mediante un annuale manifesto pubblico, l'ordine degli studi durante il corso, così delle discipline insegnate in essa, come di quelle che possono a loro scelta seguire presso altre facoltà;

2° Raccoglierà dai professori e dagli incaricati i programmi dell'insegnamento per il corso; li coordinerà tra loro e avvertirà a riempire le lacune che vi apparissero, ed esigerà soprattutto che quelli delle discipline d'importanza eminentemente professionale comprendano tutta la materia indicata dal titolo della cattedra; stabilirà l'orario delle lezioni, avendo cura che il numero delle ore assegnate a ciascun insegnamento risponda all'importanza della materia e la mente dei giovani non resti troppo affaticata, e questi abbiano modo di seguire anche corsi di altre facoltà che potessero loro tornare utili;

3° Proporrà quegli insegnamenti, i quali, benchè non compresi nella pianta organica della facoltà, paresse riconoscesse necessari alla completa istruzione dei giovani. In questo caso la facoltà alla proposta dell'insegnamento nuovo potrà unire quella della persona degna di darlo secondo le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti;

4° Proporrà al Ministro le persone da incaricarsi d'insegnamenti obbligatorii che fossero vacanti, ed esprimerà i suoi voti sul modo di provvedervi definitivamente.

5° Proporrà al Consiglio accademico le mutazioni o riforme da introdurre nell'ordinamento scolastico disciplinare, e gli trasmetterà le aggiunte occorrenti al materiale degli stabilimenti appartenenti alla facoltà proposte dai rispettivi direttori.

6° Eserciterà l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza.

7° Farà la proposta della terna per la nomina del Preside.

I professori straordinari partecipano a tutte le adunanze dei Consigli di facoltà, eccettuati i casi di cui si facciano proposte che riguardino personalmente alcuno de' professori straordinari stessi. Delle riunioni per gli oggetti indicati ai numeri 1 e 2 di questo articolo sono chiamati a far parte anche gli incaricati; e di quelle per gli oggetti indicati ai numeri 5 e 6 tutti gli insegnanti ufficiali e anche i dottori aggregati.

Nei Consigli di facoltà farà ufficio di segretario il professore più giovane.

Nessuna deliberazione è valida, se non interviene la maggioranza dei professori che hanno diritto e dovere d'intervenire. Nel computo per istabilire la maggioranza non sarà tenuto conto di coloro che avranno giustificato la loro assenza.

Art. 85.

L'assemblea generale dei professori si comporrà di tutti i professori ordinari e straordinari, e sarà convocata:

1° Per deliberare dietro ordine del Ministro sopra qualche riforma dell'ordinamento scolastico disciplinare;

2° Per lo stesso oggetto sulla iniziativa di due professori di ciascuna delle Facoltà. La riforma che in questo caso fosse proposta sarà dal Consiglio accademico trasmessa al Ministero;

3° Per fare la proposta del Rettore;

4° Ogni qualvolta il Rettore lo credesse opportuno.

La convocazione della assemblea dei professori sarà fatta dal Rettore.

Art. 86.

I Rettori e i Presidi continueranno ad essere eletti tra i professori ordinari ed emeriti nei modi stabiliti dalla legge.

L'ufficio di Rettore o di Preside non potrà essere ricusato senza giusti motivi, di cui sarà giudice il Ministro.

Art. 87.

Il Consiglio accademico sarà convocato dal Rettore, e quello della facoltà dal Preside ogni due mesi ordinariamente, e straordinariamente sempre che occorra.

Il Consiglio di facoltà potrà essere convocato in via straordinaria, anche quando tre professori ne facciano richiesta motivata.

Le convocazioni per discutere i programmi e gli orari della facoltà dovranno essere fatte a tempo, perchè nel primo giorno della apertura dell'università gli studenti trovino affissi all'albo di questa:

1° Il calendario generale dell'università;

2° L'orario di ciascuna facoltà, colla notizia dei suoi insegnamenti;

3° Il manifesto degli studi di che all'art. 84, n. 1.

CAPO VII.

Della disciplina nelle scuole universitarie.

Art. 88.

La giurisdizione disciplinare spetta, secondo i casi, al Rettore, alle Facoltà ed al Consiglio accademico, e non si estende fuori della cerchia degli stabilimenti, di cui si compone l'università.

Art. 89.

Le pene che le autorità universitarie possono pronunciare, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

1. L'ammonizione;
2. L'interdizione temporaria da uno o più corsi;
3. La sospensione dagli esami;
4. L'esclusione temporaria dall'università.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal rettore in presenza del preside, con le norme stabilite dall'art. 161 della legge 13 novembre 1859.

I motivi poi quali venne fatta l'ammonizione saranno comunicati ai parenti o al tutore dello studente.

L'applicazione della pena di secondo grado spetta al Rettore, sentito il Consiglio accademico; quella delle pene di terzo e quarto grado viene fatta dalla facoltà, con voto palese od a semplice maggioranza di voti.

Quando si tratti di disordini che riguardino tutta l'università, le pene di terzo e di quarto grado saranno applicate dal Consiglio accademico a maggioranza di voti.

Il Consiglio accademico o la facoltà, convocati a tale scopo, sentono la lettura dell'atto di accusa e dei documenti comunicati o trasmessi dal Rettore e votano per il grado di pena.

Delle pene disciplinari di 3° e 4° grado verrà mandata comunicazione a tutte le facoltà del Regno.

La pena della interdizione temporaria da uno o più corsi, inflitta dal Rettore, sentito il Consiglio accademico, quando si estenda oltre il periodo di tre mesi, annulla l'iscrizione dello studente a tali corsi.

Art. 90.

Lo studente potrà dal giudizio dell'autorità universitaria, nel caso che gli sia applicata la pena della sospensione o dell'esclusione temporanea dalla università, appellare al Ministro.

Durante l'appello l'applicazione della pena non è sospesa.

Sarà rifiutata in qualunque università dallo Stato la immatricolazione a coloro che si troveranno sotto il peso della seconda, terza e quarta delle anzidette pene.

Art. 91.

Quando in una scuola succedano disordini che impediscano di far lezione, il rettore in seguito a domanda del professore, dichiara chiusa la scuola per tutti coloro che non siano regolarmente iscritti a tale corso.

Nel caso che si ripetano disordini dentro tale scuola, il rettore ordina la sospensione del corso.

Il Ministero giudicherà quanto la chiusura debba continuare, e se sia il caso di sospendere gli esami per la fine dell'anno scolastico.

In caso di gravi disordini, il rettore potrà d'urgenza chiudere la università, o sospendere tutti o alcuni corsi di quella facoltà ove i disordini si sono manifestati.

Sarà obbligo del rettore e del Consiglio accademico di intendersi colla prefettura per ristabilire l'ordine turbato ogniqualvolta gli altri mezzi non valgano prontamente a ristabilirlo.

Art. 92.

L'insegnante ufficiale o privato, si accerterà della diligenza dello studente nel modo che crederà migliore.

Avrà poi diritto e dovere di assicurarsi possibilmente del profitto con esercizi e con interrogazioni agli studenti stessi, nella misura e modo che crederà migliore.

Quando durante l'anno gli risulti che alcuni studenti abbiano mancato di diligenza nello assistere ai corsi, egli ne dovrà avvisare il rettore, che informerà del fatto le rispettive famiglie.

Art. 93.

Lo studente che per ragioni di salute o di famiglia debba assentarsi, dovrà domandarne il permesso al rettore.

Questi, dove giudichi buoni i motivi, dato il permesso, avviserà i professori dei corsi ai quali lo studente è iscritto.

Art. 94.

Gli studenti non potranno tenere adunanze nel recinto dell'Università.

CAPO VIII.

Degli insegnamenti universitari.

Art. 95.

Saranno insegnamenti costitutivi d'una facoltà quelli indicati nel regolamento di essa.

Di più, potranno essere istituiti e mantenuti in ciascuna facoltà altri insegnamenti speciali attinenti per qualche rispetto agli insegnamenti suoi costitutivi, o questi essere commessi a più di un insegnante.

Nel bilancio di previsione di ciascun anno saranno notati gli insegnamenti dati in ciascuna facoltà oltre quelli indicati nel regolamento.

Le facoltà di lettere o di scienze potranno avere solo alcuni insegnamenti costitutivi d'una facoltà intiera, ma in tal caso non conferiranno altri gradi se non quelli a cui bastino gli insegnamenti che di fatto vi si danno.

CAPO IX.

Dei diritti e doveri degli insegnanti, ufficiali e privati.

Art. 96.

L'insegnante ufficiale ordinario e straordinario o incaricato, avrà obbligo di impiegare tanto tempo nel suo insegnamento, e di dargli tante ore per settimana, quanto l'indole e l'estensione di quello richiedono.

Il giudizio suo in questo rispetto sarà sottoposto alla decisione della facoltà cui appartiene; in caso di dissenso fra il professore e la facoltà, deciderà il ministro

Gli orari delle facoltà ed il resoconto sommario delle lezioni date da ciascun professore saranno comunicati, anno per anno, al Consiglio superiore, il quale sottoporrà le sue osservazioni al Ministro.

Art. 97.

Il professore ufficiale sarà tenuto di fare le sue lezioni e conferenze alle ore stabilite nell'orario, d'intervenire alle riunioni del Consiglio accademico, ove ne sia membro, e del Consiglio di facoltà, di prendere parte alle Commissioni esaminatrici, alle quali è chiamato dal regolamento delle sue facoltà, ed alle Commissioni dei concorsi a cui fosse nominato dal Ministro.

Egli non potrà esimersi da questi obblighi per ragioni di occupazioni o di altre professioni sue proprie e particolari, nè farsi surrogare senza autorizzazione, nè mutar l'ora delle lezioni a placer suo o per accordo con gli studenti.

Se durante l'anno gli convenisse di mutar l'ora assegnata alla sua lezione dovrà chiederne licenza al rettore, per mezzo del preside della facoltà.

Quando per motivi di salute egli non potesse fare lezione, dovrà mandare avviso al rettore dell'università a tempo, perchè gli studenti ne siano avvertiti.

Quando la sua malattia sia tale da dare ragionevole timore che debba protrarsi, ne darà avviso al rettore che, sentito il Consiglio della facoltà, o gli darà un supplente di proprio moto, o domanderà al Ministro di farlo surrogare, secondo che l'assenza del professore possa essere di minore o maggiore durata.

Art. 98.

Il rettore non potrà concedere ai professori permessi d'assenza per più di dodici giorni; se l'assenza dovesse durare più a lungo, il permesso dovrà essere chiesto al Ministro.

Art. 99.

L'insegnamento del professore ufficiale prenderà la doppia forma di lezioni e di conferenze cogli studenti.

Egli potrà fare le conferenze in ore diverse dalle lezioni, ovvero occupare, nel conferire cogli studenti, una parte del tempo di ciascuna lezione.

Le lezioni degli insegnanti ufficiali dovranno essere pubbliche.

Art. 100.

Tutti gli insegnamenti devono essere svolti per intero durante il tempo fissato dai regolamenti.

Nessun professore potrà svolgerne solo una parte, a meno che un altro insegnante ufficiale non siasi assunto l'obbligo di trattare quella lasciata da lui e la Facoltà vi abbia consentito; oppure si tratti di insegnamenti complementari destinati ad incremento della coltura.

Art. 101.

Ciascun professore avrà cura di scrivere sopra un libretto particolare le serie degli argomenti che esso va mano mano svolgendo nelle sue lezioni e conferenze.

Gl'insegnanti a titolo privato, o diano le lezioni in una sala della università o abbiano ottenuto dal rettore di darle altrove, terranno lo stesso modo dei professori ufficiali.

Questi libretti saranno consegnati alla fine d'anno al Rettore, insieme al resoconto sommario delle lezioni fatte, per la pubblicazione dell'annuario.

Art. 102.

Il rettore potrà accordare a qualche persona, non avente qualità di professore ufficiale o d'insegnante privato, il permesso di tenere letture scientifiche nel recinto della università, a patto che ciò sia senza danno o incomodo dei professori ufficiali o degl'insegnanti privati, e non turbi il corso delle lezioni e degli esercizi degli studenti.

Il permesso sarà dato con molta cautela e potrà essere revocato dal rettore.

Art. 103.

I professori di qualunque Facoltà, ciascuno da sè, o riuniti in più, i quali non appartengono ad alcuna scuola di Magistero, potranno istituirne una per la propria disciplina, e rilasciare ai propri studenti uno speciale attestato degli studi fatti e del profitto.

Però tali studi e tali esercizi dovranno essere fatti senza recare verun impedimento al regolare andamento degli studi delle Facoltà o delle scuole di Magistero.

CAPO X.

Dei concorsi e delle promozioni.

Art. 104.

I concorsi alle cattedre vacanti nelle regie università e nei regi istituti d'istruzione superiore sono aperti per titoli e per esami.

Il relativo avviso si pubblicherà per tre volte a brevi intervalli nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed è pure trasmesso per l'affissione a tutte le Università e Istituti superiori.

Il termine utile alla presentazione delle domande è stabilito a quattro mesi dalla data della prima pubblicazione.

I concorrenti manderanno al Ministero le loro domande, gli attestati di pubblico insegnamento impartito o con incarico ufficiale o con libera docenza, e tutti quegli altri titoli che giudicheranno opportuni ad avvalorarle, fra i quali almeno una memoria originale stampata, riguardante quel ramo di scienza che forma oggetto della cattedra posta al concorso.

Per la cattedra di letteratura latina o greca la memoria dovrà essere scritta in lingua latina.

Art. 105.

I candidati dovranno far pervenire al Ministero i loro documenti e le loro pubblicazioni, queste ultime possibilmente in un numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti della commissione.

Sarà cura del Ministero di inviare a ciascun commissario i titoli dei concorrenti, e la commissione sarà convocata, quando ciascun commissario avrà notificato al Ministero di averne presa sufficiente notizia.

Tale notificazione però dovrà esser fatta non più tardi di un mese dopo l'invio dei titoli predetti.

Art. 106.

La commissione di concorso avrà di regola cinque commissari.

Il Ministro invita le facoltà o scuole del Regno, a cui appartiene la cattedra posta a concorso, a radunarsi, perchè ciascun professore ordinario proponga in una scheda cinque nomi, scelti tra i professori che insegnano od abbiano insegnata la stessa disciplina in una università od istituto superiore di grado universitario, o tra i cultori della materia che siano venuti in alta e meritata fama per la loro perizia, o anche tra i professori o cultori di materie strettamente affini.

Da questa designazione saranno esclusi i membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, che si trovino in ufficio al tempo in cui scade il termine del concorso.

I professori lontani dalla loro sede potranno votare nella facoltà la scuola della città, dove momentaneamente si trovano.

Le schede saranno suggellate da ciascun professore; e il preside o il direttore della scuola, raccoltele in piego suggellato, vi apporrà la propria firma e ne farà personale consegna al Rettore, perchè siano trasmesse al Ministro.

Lo scrutinio sarà fatto dalla Giunta del Consiglio superiore.

Se una scheda portasse più nomi di quelli richiesti dal presente articolo, i nomi proposti in più verranno soppressi.

I dieci nomi che avranno ottenuto il maggior numero di voti, saranno pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero.

Il Ministro nomina la commissione esaminatrice tra i dieci che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

La stessa commissione potrà essere chiamata a giudicare di concorsi o di promozioni nella medesima cattedra, che dovessero occorrere entro un anno dalla nomina ministeriale della commissione.

Per ragioni speciali il Ministro potrà accrescere di due o di quattro il numero dei componenti la Commissione. In questo caso potrà anche oltrepassare i primi dieci designati dal voto delle facoltà.

Art. 107.

Allorquando consterà esistere dei concorrenti che siano parenti od affini sino al 3° grado di qualcuno dei commissari, questo non potrà più far parte della commissione.

Art. 108.

Costituitasi la commissione essa nominerà, per votazione segreta; il presidente e il segretario, procederà all'esame dei titoli dei concorrenti, e deciderà del merito di questi, tenendo nei suoi giudizi l'ordine seguente:

In primo luogo e salvo le eccezioni espresse nell'art. 111 la Commissione voterà sulla eleggibilità di ciascun candidato a voti segreti per sì o per no.

Indi passerà a voti palesi alla graduazione dei candidati dichiarati eleggibili, mettendo a partito chi debba ritenersi per primo, per secondo e così di seguito.

Da ultimo attribuirà, pure a voti palesi, a ciascuno di essi i punti di merito relativo, cominciando da quello dei candidati che è stato graduato il primo, e passando per ordine di grado agli altri.

I lavori scientifici compiuti da un concorrente in collaborazione con alcuno dei commissari, non saranno presi in considerazione se non quando risulti chiaramente distinta la parte spettante al concorrente.

Tutte le deliberazioni della Commissione dovranno essere prese secondo le norme stabilite nell'articolo 67 della legge 13 novembre 1859.

Art. 109.

Secondo il numero dei commissari la eleggibilità è espressa da 30 da 42 o da 54 punti. Al di sopra di questi, ogni commissario può proporre quel numero complessivo di punti che egli reputa doversi attribuire a ciascun candidato.

Fra le varie proposte si comincierà dal mettere a partito la più elevata, discendendo poi a quella che vi tien dietro, quando la prima non fosse approvata, e così alle successive coll'egual metodo.

Art. 110.

Non saranno sottoposti a giudizio di eleggibilità, ma soltanto di graduazione e di punti:

a) I professori ordinari della stessa materia nelle regie università o nei regi istituti superiori parificati alle università, quando si tratti di un concorso per ordinario, ed i professori straordinari della stessa materia nel caso di concorso per un posto di straordinario.

b) Coloro che in un concorso dell'ultimo quinquennio abbiano ottenuto la eleggibilità di professori ordinari per lo stesso insegnamento in uno istituto dello stesso grado.

Art. 111.

Quando la Commissione non crederà potersi pei titoli designare alcuno eleggibile, allora si passerà alla prova d'esame per i concorrenti che intendono assoggettarvisi, salvo che la Commissione stessa reputi non opportuna tale prova.

La Commissione tuttavia potrà deliberare che siano sottoposti alle prove d'esame, o a qualche prova pratica, anche i concorrenti dichiarati eleggibili, quando lo reputi specialmente utile a meglio conoscerne l'attitudine didattica e il valore rispettivo, per classificarli con più sicuro criterio.

Art. 112.

Gli esperimenti del concorso per esame consteranno:

1° In una discussione sostenuta da ciascun concorrente colla Commissione sopra una delle memorie a stampa unita alla domanda a norma dell'art. 104.

2° In una lezione.

3° In uno o più esercizi pratici, pei concorsi a cattedre di scienze dimostrative e sperimentali.

Sarà dato avviso ai candidati, per mezzo di lettera, del giorno in cui saranno aperte le prove e della università presso cui avranno luogo.

Art. 113.

Tutte le prove d'esame saranno pubbliche, fatta eccezione ogni qualvolta la Commissione lo crederà opportuno, per la prova pratica.

Sarà data notizia al pubblico dei giorni e delle ore in cui avranno luogo le prove, per mezzo di avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed affisso nell'interno della università presso cui avrà luogo il concorso.

Art. 114.

Nel giorno fissato, apertasi dal presidente l'adunanza si determinerà anzitutto per sorte l'ordine col quale i concorrenti dovranno sostenere le varie prove d'esame.

Indi avrà principio la prova della discussione che non durerà meno di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 115.

La prova della lezione avrà luogo nel modo seguente:

Nel giorno anteriore a quello fissato per la lezione la Commissione si adunerà e tutti i suoi componenti scriveranno sopra altrettanti fogli di carta due temi che dovranno strettamente riferirsi al ramo di scienza cui apparterrà la cattedra messa al concorso.

Approvati i temi stessi dalla Commissione, i fogli in cui saranno scritti verranno posti in una urna al cospetto dei candidati e del pubblico.

Indi il presidente inviterà il concorrente primo sorteggiato ad estrarne uno.

Il presidente darà lettura ad alta voce del tema scritto nel foglio estratto.

Questo tema formerà argomento della lezione da tenersi da tutti i candidati nel giorno successivo.

Art. 116.

Quando il numero dei concorrenti sarà tale da rendere impossibile l'esaurire in un sol giorno la prova della lezione, i canditati saranno divisi in gruppi secondo l'ordine del sorteggio, a ciascuno dei quali sarà assegnato dal presidente il giorno per la prova della lezione.

Ciascun gruppo avrà un tema diverso, sorteggiato nel giorno precedente, ed il tutto secondo le norme dell'art. 115.

Art. 117.

La lezione non durerà meno di 40 minuti. Trascorso questo tempo il presidente ne darà avviso al candidato.

Art. 118.

La prova degli esercizi pratici quando sarà richiesta, verrà fatta nei modi e nelle forme che la Commissione crederà opportuno determinare.

Art. 119.

Le prove d'esame saranno, unitamente ai titoli di ciascun concorrente, giudicate con una votazione unica e complessiva fatta colle norme tracciate dall'art. 109.

Art. 120.

Di tutte le operazioni della Commissione saranno redatti dal segretario particolareggiati verbali, firmati per ogni seduta da tutti i commissari presenti nel numero determinato dall'art. 67 della legge 13 novembre 1859.

I giudizi dei singoli commissari sul merito di ciascun candidato dovranno essere comunicati in iscritto al segretario e testualmente riprodotti nei verbali ai quali saranno uniti.

Art. 121.

Oltre ai verbali dovrà essere redatta una relazione del concorso indicante il definitivo giudizio coi motivi che hanno guidato la Commissione nel formulario.

La relazione firmata da tutti i membri della Commissione, i quali

potranno aggiungervi le loro particolari osservazioni, sarà inviata al Consiglio superiore, che rassegnerà l'una e le altre al Ministero con le proprie osservazioni, ove occorrano.

Art. 122.

La relazione, qualunque sia l'esito del concorso, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno colle osservazioni del Consiglio superiore.

Art. 123.

La promozione di un professore straordinario potrà essere chiesta dal professore stesso o proposta dalla rispettiva facoltà al Ministro, il quale, sentito il Consiglio superiore, ove per ragioni amministrative e didattiche decida che sia da provvedere alla cattedra colla nomina di un professore ordinario, deferirà il giudizio sulla promovibilità ad una Commissione nominata con le norme indicate nell'articolo 106 del presente regolamento.

Art. 124.

Trattandosi di professori straordinari nominati fuori concorso, la Commissione esaminerà se sia loro strettamente applicabile l'art. 69 della legge 13 novembre 1859, e in caso diverso si aprirà un concorso.

Art. 125.

I professori straordinari nominati in seguito a concorso, potranno essere promossi, purchè:

1° abbiano esercitato l'ufficio di professore straordinario non meno di tre anni scolastici senza interruzione;

2° presentino nuovi titoli scientifici e forniscano le prove della loro attitudine didattica.

Art. 126.

La Commissione nominata per la promozione di uno straordinario, procederà con le norme stabilite per i concorsi eccetto quelle che concernono la graduazione e la attribuzione dei punti di merito. La relazione, redatta secondo le disposizioni dell'art. 121 del presente regolamento, sarà trasmessa al Consiglio superiore per le sue osservazioni e proposte, e quindi pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

CAPO XI.

Insegnanti privati.

Art. 127.

Insegnante a titolo privato è quegli al quale sia accordato il diritto d'insegnamento in conformità degli articoli 93 e seguenti della legge 13 novembre 1859, ed usi veramente di tale facoltà.

Il suo corso avrà valore uguale a quello del professore ufficiale, purchè vi si uniformi per l'estensione della materia e per il numero delle ore, e in tale caso sarà annunciato nell'orario della facoltà. Gli altri corsi liberi saranno annunciati a parte.

Il corso dell'insegnante privato sarà fatto nel recinto dell'università, salvo le prescrizioni dell'art. 1 della legge 30 maggio 1875, e il rettore avrà cura di assegnargli una sala

Quando ciò torni impossibile, potrà farsi in altro luogo della città stessa in cui l'università ha sede, e il più possibilmente vicino ad essa.

L'accesso alla scuola dell'insegnante privato durante le lezioni sarà libero alle autorità universitarie che vi eserciteranno la loro giurisdizione, conformemente all'art. 146 della legge 13 novembre 1859.

Art 128.

Nelle scienze il cui insegnamento vuole il sussidio di musei, laboratori o cliniche, il diritto dell'insegnamento a titolo privato non può essere esercitato, se l'insegnante non è provveduto dei mezzi necessari a mettere lo studente in grado di osservare e di sperimentare.

Il rettore dell'università farà giudicare dalla facoltà se l'insegnante possegga questi mezzi; e dove gli manchino, gli negherà il permesso dell'insegnamento.

L'insegnante può dal rifiuto del rettore appellare al ministro.

Art 129.

L'insegnante privato avrà verso i suoi studenti gli stessi diritti del professore ufficiale, e le autorità universitarie lo tuteleranno nell'esercizio di essi.

Egli è soggetto alle discipline accademiche sotto la sorveglianza dei rettori e dei presidi.

Art. 130.

Un mese innanzi che finisca l'anno scolastico, il rettore, con manifesto affisso all'albo della università, indicherà il giorno in cui gli insegnanti privati debbano mandare alle facoltà rispettive i programmi dei corsi a cui si obbligheranno per l'anno prossimo, con l'indicazione dei giorni e delle ore in cui vorranno darli.

A tali corsi annunciati nell'orario della facoltà, questa assegnerà o gli stessi giorni ed ore indicate dall'insegnante privato, o altri giorni ed ore che credesse più opportune.

Ove questa assegnazione paia all'insegnante privato lesiva del suo diritto, egli potrà appellare al Consiglio accademico o, in ultima istanza al ministro.

Art. 131.

L'abilitazione all'insegnamento privato con effetti legali può conseguirsi per titoli o per esame.

Per il conferimento dell'abilitazione alla privata docenza sopra titoli sarà sentita la facoltà cui appartiene la materia per la quale è chiesta l'abilitazione; ed il parere favorevole del Consiglio superiore d'istruzione pubblica, richiesto dall'art. 96 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, dovrà essere dato a maggioranza di due terzi dei consiglieri presenti.

Art. 132.

Chi aspira a conseguire per esami la qualità e i diritti di libero insegnante deve farne istanza al ministro, dichiarando per quale scienza o ramo di scienza chiede quella qualità, e in quale università intende d'insegnare.

Art. 133.

Il ministro sulla proposta del Consiglio superiore nominerà la Commissione esaminatrice, che sarà presieduta dal preside della facoltà cui si riferisce il soggetto dell'esame, e composta in numero eguale di membri scelti nella facoltà stessa e di membri alla medesima estranei.

Art. 134.

L'esame, secondo l'art. 98 della legge 13 novembre 1859, consisterà: 1. in una dissertazione sopra un tema proposto dalla Commissione esaminatrice; 2. in una discussione sullo stesso tema ed anche sulla scienza che deve formare oggetto dell'insegnamento; 3. in una lezione sopra un tema proposto pure dalla Commissione.

Art. 135.

Per l'insegnamento della lingua e lettura latina e greca la dissertazione accennata nell' articolo precedente dovrà essere scritta in latino.

Per l'insegnamento di alcune delle scienze dimostrative o sperimentali, s'aggiungeranno alle prove stabilite nel precedente articolo quegli esercizi pratici che la commissione esaminatrice reputerà necessari.

Art. 136.

Il Rettore dell'università darà avviso del tempo che sarà stabilito per gli esami, al Preside della facoltà, agli altri componenti della commissione e al candidato.

Art. 137.

Il termine assegnato al candidato per presentare il suo lavoro sul tema proposto dalla commissione, non sarà minore di tre mesi.

Art. 138.

La prova della discussione, di cui si fa cenno nel § 2° dell'articolo 134 non durerà meno di un'ora.

Art. 139.

La prova della lezione sarà fatta in pubblico e durerà non meno di quaranta minuti.

Art. 140.

Nel giorno che precede quello fissato per la prova della lezione, ciascuno dei componenti la commissione scriverà tre temi che si riferiscano alla disciplina, ch'è soggetto dell'esame.

Tali temi, approvati da tutta la commissione saranno posti in una urna, alla presenza del candidato e del pubblico.

Il presidente inviterà il candidato ad estrarne due, e darà lettura dei temi estratti.

Tra questi due temi il candidato avrà diritto di sceglierne uno che sarà l'argomento della lezione da tenersi nel giorno seguente.

Art. 141.

Terminate le prove dell'esame, la commissione procederà alla votazione per determinare il merito del candidato.

La votazione sarà palese, e ciascuno dei commissari disporrà di 10 punti — Ogni commissario può proporre quel numero complessivo di punti che egli reputi doversi attribuire al candidato.

Fra le varie proposte si comincerà dal mettere al partito la più elevata, discendendo poi a quella che vi tien dietro, quando la prima non fosse approvata, e così alle successive coll'egual metodo.

Per essere giudicato idoneo il candidato dovrà ottenere almeno i due terzi del numero totale dei punti.

Art. 142.

La dissertazione, i verbali e la relazione degli esami fatti saranno mandati al Consiglio superiore che presenterà gli uni e l'altra al Ministro con le proprie osservazioni.

CAPO XII.
Degli incarichi.

Art. 143.

Gli incarichi, per qualunque insegnamento d'istruzione superiore possono essere conferiti.

a) ai professori ordinari o straordinari;

b) ai dottori aggregati;

c) a coloro che furono dichiarati eleggibili in un concorso per la materia che è oggetto dell'incarico;

d) a coloro ai quali è applicabile l'art. 69 della legge 13 novembre 1859;

e) a coloro che abbiano ottenuto la libera docenza nella stessa materia.

Non è applicabile il disposto dell'alinea e del presente articolo a chi dopo ottenuta la libera docenza sia stato dichiarato non eleggibile in un concorso per professore ordinario o straordinario della stessa materia.

Un professore ordinario o straordinario non potrà avere più d'un incarico, oltre il proprio insegnamento.

Art. 144.

Per gli insegnamenti obbligatori gli incarichi saranno conferiti dal Ministro in seguito a proposta delle facoltà.

Per gl'insegnamenti liberi gl'incarichi saranno conferiti dal Ministro, sentita la facoltà e il Consiglio superiore.

Art. 145.

Tutti gli anni nella sessione di aprile il Ministro comunicherà al Consiglio superiore l'elenco degli incarichi già conferiti d'insegnamenti non obbligatori per quelle modificazioni che creda opportuno di apportarvi.

Art. 146.

In tutti i casi nei quali una facoltà universitaria o una scuola superiore proponga al Ministro la istituzione di un nuovo insegnamento, sarà invitato il Consiglio superiore a dichiarare se esso creda opportuna dal punto di vista scientifico e didattico la nuova istituzione.

CAPO XII.
Della segreteria.

Art. 147.

Tutti gli uffici dipendono dal Rettore.

Il direttore dalla segreteria sarà responsabile del buon andamento di tutto il servizio d'ordine. A lui spetta la direzione e il riparto del lavoro interno, e la vigilanza del personale amministrativo ed inserviente.

Art. 148.

Sarà ufficio della segreteria:

1. attendere alla spedizione degli affari ed alla tenuta dei registri;
2. disporre, preparare e trasmettere, nella forma ed entro i termini stabiliti, le statistiche domandate;
3. ordinare e conservare l'archivio;
4. compiere tutti gli atti necessari: a) alla regolare amministrazione dei fondi, per qualsivoglia titolo assegnati all'università e a' suoi stabilimenti scientifici, secondo le norme della legge di contabilità; b) all'esecuzione delle disposizioni speciali concernenti le tasse scolastiche, il pagamento delle propine agli esaminatori, e quello delle quote d'inscrizione dovute agli insegnanti privati.
5. Vigilare alla conservazione di tutto il materiale mobile non scientifico e alla sua pronta iscrizione negli inventari.

Art. 149.

Ogni segreteria avrà un ufficio di registrazione e archivio, e uno di economato e di cassa.

Un ruolo organico determinerà il numero degli impiegati assegnati ad ogni segreteria.

Art. 150.

La custodia diretta del materiale mobile e la tenuta dell'inventario saranno affidate per gli stabilimenti scientifici ai rispettivi direttori, per tutto il resto all'economo.

Art. 151.

Ciascun consegnatario sarà personalmente responsabile degli oggetti affidati alla sua custodia. Egli terrà in evidenza con un particolare registro il movimento del suo materiale, compilerà nella forma voluta i prospetti semestrali, le note di variazioni e il conto giudiziale, osservando le disposizioni in vigore.

Art. 152.

L'amministrazione dei fondi sarà governata dal rettore per mezzo dell'economo.

Art. 153.

L'economo:

a) Riscuoterà i mandati di anticipazione spediti dal Ministero per i servigi ad economia;

b) Eseguirà i pagamenti che in base a regolari documenti sono ordinati dal rettore; terrà i conti ed i registri prescritti, e compilerà con le forme volute i rendiconti delle spese;

c) Riceverà le somme che gli studenti dovranno versare nella cassa universitaria secondo le disposizioni speciali concernenti le tasse, e terrà i conti e i registri relativi alle propine degli esami e alle quote d'iscrizione dovute agli insegnanti privati;

d) Riceverà dagli studenti le tasse speciali per gli esercizi nei laboratori di scienze sperimentali, e terrà esatto conto delle spese fatte con le tasse medesime;

e) Avrà obbligo di cauzione e sarà sottoposto a tutte le disposizioni che reggono la contabilità dello Stato.

Art. 154.

Nessun pagamento potrà farsi dalla cassa universitaria senza mandato firmato dal Rettore e senza che il documento della spesa porti il suo visto.

Nessun impegno di spesa potrà essere assunto dall'economo senza un ordine scritto dal Rettore.

Ogni domanda di fondi, di pagamento o di rimborso di spese, dovrà essere fatta al Rettore il quale provvederà secondo le somme ricevute, tenendo conto delle singole dotazioni.

Sui fondi somministrati alla cassa dell'università saranno accordate anticipazioni ai capi degli istituti scientifici per le minute spese.

Le note dei lavori eseguiti nei Gabinetti e quelle delle provviste ordinarie saranno pagate dall'economo, col visto del direttore, ai capi d'arte ed ai fornitori, nei limiti del fondo disponibile sulla dotazione annua del rispettivo stabilimento.

L'economo curerà la ricezione di tutte le provviste, che portino aumento al patrimonio dello Stato, e la consegna di quelle di pertinenza degli istituti scientifici ai rispettivi direttori; e ne pagherà la spesa, nei limiti delle singole dotazioni e degli altri fondi che avrà all'uopo avuti in anticipazione, dopo che gli oggetti sieno stati regolarmente registrati negli inventari.

Per l'acquisto dei libri saranno scrupolosamente osservate le norme stabilite con l'articolo 69 del regolamento organico delle biblioteche governative approvato col R. decreto del 28 ottobre 1885.

Art. 155.

I direttori degli istituti scientifici non potranno ricevere una successiva somministrazione di fondi, se non dopo che abbiano giustificato nelle forme prescritte l'impiego della precedente.

Art. 156.

Gli uffici delle segreterie non potranno rilasciare alcun certificato o copia o estratto di atti o di registri, se la domanda non sia presentata in carta bollata, e se il Rettore non ne abbia dato per iscritto il permesso.

Soltanto il direttore della segreteria potrà firmare i certificati e attestare che le copie e gli estratti sono conformi agli atti originali.

Art. 157.

Sono abrogati:

Il R. decreto 24 giugno 1869, n. 5153;

Il regolamento generale universitario, approvato col R. decreto 8 ottobre 1876, n. 3434 (serie 2ª);

Il R. decreto 20 ottobre 1876, n. 3433 (serie 2ª);
Il R. decreto 21 aprile 1867, n. 3800 (serie 2ª);
Il decreto ministeriale 20 luglio 1877, n. 3965 (serie 2ª);
Il R. decreto 5 agosto 1877, n. 4025 (serie 2ª);
Il decreto ministeriale 14 ottobre 1879, n. 5128 (serie 2ª);
Il R. decreto 25 ottobre 1881, n. 457 (serie 3ª);
Il decreto ministeriale 28 ottobre 1881, . . . ;
Il R. decreto 26 gennaio 1882, n. 629 (serie 3ª);
Il R. decreto 12 febbraio 1882, n. 645 (serie 3ª);
Il R. decreto 4 maggio 1882, n. 746 (serie 3ª);
Il R. decreto 11 agosto 1884, n. 2621 (serie 3ª);
Il R. decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (serie 3ª);
Il R. decreto 8 maggio 1887, n. 4487 (serie 3ª);
Il R. decreto 13 novembre 1887, n. 5075 (serie 3ª);
Il R. decreto 15 marzo 1888, n. 5356 (serie 3ª);
Il R. decreto 20 maggio 1888, n. 5427 (serie 3ª);
Il R. decreto 9 settembre 1889, n. 6433 (serie 3ª).

Sono pure abrogati gli articoli 2 e 3 del R. decreto 20 ottobre 1875 n. 2760 (serie 3ª).

La lettera b dell'art. 2 del R. decreto 26 maggio 1887, n. 4634 (serie 3ª).

Le lettere b, c e d dell'articolo unico del R. decreto 17 febbraio 1888, n. 5251 (serie 3ª), e tutte le disposizioni non conformi al presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della pubblica istruzione

P. BOSELLI.

TABELLA delle tasse universitarie.

Facoltà e Corsi speciali	Titolo della tassa	Ammontare
Giurisprudenza	Tassa d'immatricolazione	40
	Tassa d'iscrizione	660
	Sopratassa d'esame	100
	Tassa di diploma	60
	Totale	860
Medicina e chirurgia	Tassa d'immatricolazione.	40
	Tassa d'iscrizione	660
	Sopratassa d'esame	100
	Tassa di diploma	60
	Totale	860
Facoltà di matematiche pure e scuola d'applicazione per l'ingegneri.	Tassa d'immatricolazione.	40
	Tassa d'iscrizione	660
	Sopratassa d'esame	100
	Tassa di diploma	60
	Totale	860
Facoltà di scienze fisiche naturali e matematiche.	Tassa d'immatricolazione.	40
	Tassa d'iscrizione	300
	Sopratassa d'esame	50
	Tassa di diploma	60
	Totale	450
Corso per la laurea in chimica e farmacia.	Tassa d'immatricolazione.	40
	Tassa d'iscrizione	300
	Sopratassa d'esame	50
	Tassa di diploma	60
	Totale	450
Facoltà di Filosofia e lettere	Tassa d'immatricolazione.	40
	Tassa d'iscrizione	300
	Sopratassa d'esame	50
	Tassa di diploma	60
	Totale	450
Corso di notariato e per i procuratori.	Tassa d'immatricolazione.	30
	Tassa d'iscrizione	100
	Sopratassa d'esame (corso biennale)	50
	Tassa di diploma	20
	Totale	200
Corso per l'abilitazione alla professione farmaceutica.	Tassa d'immatricolazione.	30
	Tassa d'iscrizione	100
	Sopratassa d'esame	50
	Tassa di diploma	20
	Totale	200
Corso di medicina veterinaria e di agraria.	Tassa d'immatricolazione.	20
	Tassa d'iscrizione	80
	Sopratassa d'esame (corso quadriennale)	48
	Tassa di diploma	20
	Totale	168
Corso di ostetricia	Tassa d'immatricolazione.	15
	Tassa d'iscrizione	40
	Sopratassa d'esame (corso biennale)	24
	Tassa di diploma	10
	Totale	89
Corso di flebotomia	Tassa d'immatricolazione.	15
	Tassa d'iscrizione	20
	Sopratassa d'esame (corso annuo)	12
	Tassa di diploma	10
	Totale	57

Il Numero 1 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 19 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, (serie 3ª);

Visto il Nostro decreto in data del 26 ottobre 1890, col quale è stato istituito nel Ministero dei Lavori Pubblici l'Ufficio per le opere governative e edilizie in Roma;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro predetto, riguardante le attribuzioni dell'Ufficio per le opere governative e edilizie in Roma.

Art. 2.

Per quanto concerne la sistemazione della zona monumentale della città di Roma, sarà provveduto con speciale regolamento da compilarsi d'accordo fra i Ministri della Pubblica Istruzione e dei Lavori Pubblici in esecuzione delle leggi 14 luglio 1887, n. 4730, 7 luglio 1889, n. 6211 e 20 luglio 1890, n. 6980, e da approvarsi con altro Nostro decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1891.

UMBERTO.

FINALI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per le attribuzioni dell'ufficio per le opere governative e edilizie in Roma.*

CAPO I.

Delle opere governative e edilizie da eseguirsi dallo Stato

Art. 1.

Accertamento dello stato dei lavori.

Nel termine di tre mesi, a datare dal certificato del Ministero dell'Interno comprovante l'adempimento dell'art. 18 della legge 20 luglio 1890, l'Ufficio speciale procederà, insieme al Municipio di Roma allo accertamento dello stato delle opere governative e edilizie indicate agli articoli 1 e 2 della legge medesima, e prenderà in consegna dal Municipio stesso e dalle Commissioni Reali di vigilanza tutti gli atti relativi all'azienda amministrativa delle opere medesime.

Il Comune dovrà inoltre far la consegna degli stabili già espropriati per le opere edilizie di cui all'art. 2, ad eccezione dei terreni o relitti non necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 2.

Oggetto pel compimento delle opere.

Per delegazione del detto ufficio i progetti pel compimento del Policlinico, del Palazzo di Giustizia e degli Istituti scientifici saranno compilati dagli architetti autori dei progetti principali, e quelli per le opere militari dalla direzione territoriale del Genio militare in Roma; ma dovranno riportare l'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, sentiti i Ministeri interessati e le rispettive Commissioni Reali.

I progetti delle opere edilizie d'interesse comunale saranno, prima della loro approvazione, comunicati al municipio per le eventuali sue osservazioni.

Art. 3.

Modificazioni ai progetti durante l'esecuzione dei lavori.

Le modificazioni, aggiunte o riduzioni in qualunque parte dell'opera, compresa la parte decorativa, delle quali, durante l'esecuzione dei lavori, fosse riconosciuta la necessità o dal Ministero, da cui la opera dipende, o dal direttore dei lavori, dovranno riportare l'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, sentite le Commissioni Reali.

Siffatte eventuali modificazioni saranno previste e regolate nei capitolati speciali d'appalto, nei quali sarà prescritto eziandio non potersi dall'impresa sotto verun pretesto introdurre nell'opera variazioni o addizioni di sorta senza averne ricevuto l'ordine per iscritto dal direttore dei lavori, nel quale ordine sia citata la intervenuta approvazione ministeriale.

Art. 4

Appalti.

L'Ufficio procederà agli appalti ad asta pubblica od a licitazione o trattativa privata, secondo i casi, nelle forme prescritte dalla legge e dal regolamento sulla contabilità dello Stato, ma per il Policlinico e per il Palazzo di Giustizia dovrà procedere d'accordo e coll'intervento delle rispettive Commissioni Reali.

La direzione amministrativa delle opere spetterà all'Ufficio speciale; mentre la direzione tecnica dei lavori resterà affidata agli architetti autori dei progetti sotto la diretta sorveglianza delle Commissioni predette.

La direzione amministrativa delle opere spetterà all'Ufficio speciale; mentre la direzione tecnica dei lavori resterà affidata agli architetti autori dei progetti sotto la diretta sorveglianza delle Commissioni predette.

Art. 5.

Espropriazioni.

L'ufficio stesso eseguirà nei modi di legge e per mezzo della Prefettura, le espropriazioni occorrenti, e per le eventuali questioni giudiziarie si varrà della R. avvocatura erariale.

Art. 6.

Norme da seguirsi nella esecuzione dei lavori.

Nell'esecuzione, contabilità e collaudazione dei lavori dovranno osservarsi le norme prescritte pei lavori di conto dello Stato.

L'ufficio stesso provvederà a che sia certificata la regolare esecuzione delle opere non eccedenti l'importo di lire 6000, giusta l'articolo 108 del regolamento 19 dicembre 1875, n. 2854.

Art. 7.

Norme speciali per le opere militari.

Per le opere militari dovrà osservarsi il regolamento per l'esecuzione dei lavori di competenza del Genio militare, approvato col Regio decreto 8 luglio 1883, n. 1521 (serie 3ª).

Art. 8.

Pagamenti in acconto o a saldo.

Qualunque mandato di pagamento in acconto o a saldo per espropriazioni o lavori dovrà aver riportato il visto dell'Ufficio speciale.

Art 9.

Collaudi.

Compiute le opere, l'Ufficio ne disporrà il collaudo, dandone incarico ad un funzionario superiore del R. Corpo del Genio Civile, e nei casi più gravi ad una Commissione composta a norma dell'art. 362 della legge sulle opere pubbliche.

Alle operazioni di collaudo dovranno intervenire l'ingegnere direttore e l'impresa, e potrà anche assistere un rappresentante del Comune e della Amministrazione direttamente interessata nell'opera.

Tutti gli intervenuti alla visita dovranno firmare il relativo verbale con facoltà di farvi quelle osservazioni che credessero convenienti.

Art. 10.

Consegna delle opere.

Approvato il collaudo delle opere, l'ufficio speciale ne farà tosto consegna alle rispettive Amministrazioni interessate, e di tale consegna verrà redatto apposito verbale.

Art. 11.

Trascrizione e voltura catastale.

L'ufficio medesimo provvederà altresì alla trascrizione e voltura catastale, da farsi secondo l'articolo 53 della legge 25 giugno 1885, n. 2359, a nome del demanio dello Stato di tutte le aree occupate per le opere governative e a nome del Comune di quelle espropriate per le opere edilizie indicate nell'articolo 2 della legge 20 luglio 1890.

I documenti a prova dell'adempimento delle suaccennate formalità verranno, per le opere governative, inviati alla Direzione Generale del Demanio, e per le opere edilizie saranno rimessi al Comune all'atto della consegna delle opere stesse.

CAPO II.

Delle opere edilizie da eseguirsi dal Comune.

Art. 12.

Nuova pianta del piano regolatore.

Per cura dell'ufficio verrà compilata una nuova pianta del piano regolatore edilizio della città di Roma approvato col regio decreto 8 marzo 1883, con tutte le varianti ed aggiunte parimente approvate con regio decreto.

Qualora il Comune deliberasse d'introdurre nel medesimo ulteriori modificazioni, dovranno queste essere comunicate al detto ufficio, il quale, ove le ravvisi opportune, ne promuoverà l'approvazione a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 13.

Programma dei lavori e piani esecutivi.

I progetti esecutivi delle opere comprese nel piano regolatore dovranno ottenere l'approvazione dell'ufficio, il quale approverà altresì il programma dei lavori da eseguirsi in ciascun anno.

Art. 14.

Sorveglianza governativa.

L'Ufficio speciale vigilerà, a mezzo di suoi delegati, alla esecuzione delle opere comprese nel detto piano.

Il Municipio darà le necessarie disposizioni perchè ai delegati predetti, muniti di apposita lettera di riconoscimento, sia lasciato libero l'ingresso ai lavori e vengano fornite le notizie delle quali abbisognino per l'esercizio del loro mandato.

Nel caso che l'Ufficio abbia osservazioni da fare sull'esecuzione dei lavori, promuoverà le occorrenti disposizioni da parte del Comune; ed ove esista dissenso, statuirà definitivamente il Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio superiore.

Art. 15.

Vidimazione dei mandati emessi dal Sindaco.

I mandati emessi dal Sindaco pel pagamento di espropriazioni e lavori coi fondi esistenti in conto corrente presso la Tesoreria centrale giusta l'articolo 2 della Convenzione annessa alla legge 8 luglio 1883, n. 1482, dovranno essere comunicati, col corredo delle opportune liquidazioni e certificazioni, all'ufficio speciale, il quale, ove le riconosca regolari, vi apporrà la vidimazione prescritta dal citato articolo 2 della Convenzione stessa.

Art. 16.

Intervento di un delegato governativo al collaudo.

Al collaudo finale di ciascuna opera interverrà un delegato dell'ufficio, il quale, quando abbia riconosciuta la buona esecuzione dei lavori e la regolarità degli atti contabili, firmerà il relativo verbale da unirsi ai mandati successivi a norma ed agli effetti dell'articolo precedente.

CAPO III.

Contributi ed altri proventi.

Art. 17.

Accertamento dei contributi per le opere già eseguite.

Con le norme stabilite dagli articoli 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'ufficio provvederà all'accertamento dei contributi dovuti dai proprietari per le opere del piano regolatore già eseguite dal comune.

In pari tempo, sulla base dei documenti legali esistenti presso l'Amministrazione comunale si procederà allo accertamento di quanto sia stato pagato e soddisfatto dai proprietari stessi a questo titolo.

Art. 18.

Compilazione e pubblicazione dell'elenco.

Compiute queste operazioni l'ufficio procederà alla compilazione di un elenco di quei proprietari che risulteranno in tutto od in parte debitori, il quale elenco coll'indicazione della somma da ciascuno dovuta, verrà pubblicato entro un anno dalla data del presente Regolamento.

Dovrà inoltre l'Ufficio notificare ai singoli proprietari, nelle forme delle citazioni, la quota di contributo loro assegnato, con invito a dichiarare di sottostarvi o a concordarne con l'ufficio stesso altra liquidazione nel termine di giorni 15.

Art. 19.

Procedura per la perizia giudiziaria.

Trascorso il detto termine senza che sia intervenuta dichiarazione o concordato, verrà, per cura dell'ufficio, trasmesso al Presidente del Tribunale civile, l'atto di notificazione con la relativa perizia, affinchè abbia luogo senza altro la stima, secondo la procedura tracciata dagli articoli 32, 34, 36, 37 e 38, della legge sulle espropriazioni 25 giugno 1865.

Art. 20.

Versamento dei contributi accertati.

A misura che i contributi saranno o accettati o stabiliti dal tribunale, l'ufficio ne trasmetterà la nota coi relativi documenti al Ministero del Tesoro, perchè ne curi la riscossione e il versamento al conto corrente, di cui all'articolo 2 della Convenzione annessa alla legge 8 luglio 1883.

Art. 21.

Accertamento dei contributi per le opere da eseguirsi.

Per le opere da eseguirsi tanto dallo Stato che dal Comune, l'Ufficio determinerà i contributi dovuti dai proprietari di man in mano che le opere stesse riceveranno regolare sistemazione, osservando per la definitiva liquidazione la procedura stabilita agli articoli precedenti.

Art. 22.

Versamento dei contributi suddetti.

I contributi dovuti in dipendenza dell'esecuzione delle opere governative e di quelle edilizie assunte dallo Stato saranno versati alla Tesoreria Centrale in conto entrate eventuali del Tesoro o saranno iscritti in apposito articolo del relativo capitolo.

Quelli invece per le opere che venissero eseguite dal Comune, saranno versati al conto corrente municipale come all'art. 20.

Art. 23.

Materiali di demolizione.

I materiali provenienti dalle demolizioni, quando il loro valore non venga diffalcato dal prezzo di appalto delle opere, saranno venduti, e il prezzo ricavatone sarà versato alla Tesoreria Centrale come entrata eventuale del Tesoro, o al conto corrente municipale, secondochè si tratti di opere eseguite dal Governo o dal Municipio.

Art. 24.

Rivendite di aree o di fabbricati.

Saranno similmente versate le somme provenienti dalla rivendita dei relitti di aree o di fabbricati espropriati nelle zone laterali alle nuove opere, come pure tutti i prodotti che siansi ricavati per fitti od altro da tali aree o fabbricati.

Art. 25.

Versamento delle somme ricavate dalla vendita di materiali aree o fabbricati.

Una nota delle somme che verranno di mano in mano accertate sarà dall'Ufficio Speciale fatta pervenire alla Direzione generale del Tesoro, perchè possa curarne la riscossione e il versamento.

Art. 26.

Cessione al Municipio di materiali aree o fabbricati.

Qualora il municipio credesse di conservare per qualsivoglia uso le aree, i materiali o i fabbricati, di cui agli articoli precedenti, potrà farlo versandone il prezzo come all'art. 23.

Determinazione del prezzo.

Per questi, come pure per tutti i residui in materiali, aree o fabbricati, provenienti dalle opere eseguite dal comune, il relativo prezzo sarà fissato d'accordo fra il comune e l'ufficio.

Art. 27.

Oggetti d'arte e avanzi architettonici.

Tutti gli oggetti d'arte e d'antichità che tornassero in luce nell'esecuzione delle opere riservate al Governo saranno di proprietà dei musei dello Stato, e gli avanzi architettonici di costruzioni antiche od artistiche non potranno essere demoliti se prima non siano esaminati e rilevati.

In questi casi sarà sollecitamente avvisato il Ministero della Pubblica Istruzione per il suo giudizio e per le disposizioni che reputerà necessarie nell'interesse scientifico od artistico.

CAPO IV.

Pagamento del concorso governativo al Comune.

Art. 28.

Norme per il pagamento del concorso.

Il pagamento al comune dell'annualità di lire 2,500,000, stabilita dall'art. 9 della legge 20 luglio 1890, verrà disposto dall'Ufficio Speciale in due rate semestrali e in base a certificato del Ministero dell'Interno comprovante l'adempimento dell'art. 18 della legge stessa.

Art. 29.

Disposizione transitoria.

Fino a che però non sarà compiuta la liquidazione di cui all'articolo 1° e regolarmente sistemata l'amministrazione del comune, basterà la dichiarazione di nulla ostare per parte del Ministero dell'Interno.

Visto: d'ordine di Sua Maestà

Il ministro segretario di Stato per i Lavori Pubblici

FINALI.

Elenco delle rendite 5 °/o da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico per effetto della conversione
(Continuazione, vedi *Gazzetta*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — Comune	Provincia	NOME E COGNOME dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA — dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 °/o imposta sul patrimonio ecclesiastico	da inscriversi a termini dell'art. 18 della legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella col. 2
	2	3	4	5	6	7	8
91	Cappella della Madonna delle Grazie nella parrocchiale di Chia	Bomarzo	Roma	Legale rappresentante	109 87	»	109 87
92	Cappella di S. Maria delle Grazie in Poggerola di	Amalfi	Salerno	Id.	100 21	»	100 21
93	Cappelle del SS. Sacramento, e del Rosario in	Castiglione dei Genovesi	Id.	Id.	555 82	»	555 82
94	Chiesa od Oratorio del Rosario in . .	Argius	Sassari	Id.	82 43	»	82 43
95	Oratorio del Rosario in	Florinas	Id.	Id	397 11	»	397 11
96	Oratorio del Rosario in	Nulvi	Id.	Id.	95 59	»	95 59
97	Oratorio di Nostra Signora del Rosario in	Osilo	Id.	Id.	353 82	»	353 82
98	Oratorio di S. Croce in	Tissi	Id.	Id.	22 92	»	22 92
99	Cappelle di Cervaro in	Crognoleto	Teramo	Id.	29 33	»	29 33
100	Cappella del Sacramento in Frattoli di .	Id.	Id.	Id.	15 61	»	15 61
101	Sacrestia della chiesa parrocchiale . .	Cugnoli	Id.	Id.	13 98	»	13 98
102	Cappella del Sacramento in	Farindola	Id.	Id.	49 05	»	49 05
103	Cappella della SS. Annunziata in . . .	Montepagano	Id.	Id.	18 44	»	18 44
104	Fabbriceria della chiesa curaziale della Madonna in	Lonigo	Vicenza	Id.	336 —	»	336 —

dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici (*Leggi* 7 *luglio* 1866, *n.* 3036, *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848).
Ufficiale del 5 gennaio 1891, n. 4).

Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 — Colonne 14 — 17
	dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	TOTALE — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	TOTALE — Colonne 15 + 16	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1° luglio 1890	»	»	»	751 39	751 39	»	99 18	99 18	652 21
	»	»	»	802 50	802 50	»	105 93	105 93	696 57
	»	»	»	2792 99	2792 99	»	368 67	368 67	2424 32
	»	»	»	737 06	737 06	»	97 29	97 29	639 77
	»	»	»	2584 52	2584 52	»	341 16	341 16	2243 36
	»	»	»	493 62	493 62	»	65 16	65 16	428 46
	»	»	»	758 75	758 75	»	100 15	100 15	658 60
	»	»	»	54 37	54 37	»	7 18	7 18	47 19
	»	»	»	287 10	287 10	»	37 89	37 89	249 21
	»	»	»	151 76	151 76	»	20 03	20 03	131 73
	»	»	»	95 53	95 53	»	12 61	12 61	82 92
	»	»	»	590 23	590 23	»	77 91	77 91	512 32
	»	»	»	268 30	268 30	»	35 42	35 42	232 88
	»	»	»	898 80	898 80	»	118 64	118 64	780 16

Continua.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con R. decreto del 27 novembre 1890.

Martinelli comm. avv. Massimiliano, consigliere di Stato, nominato presidente di Sezione al Consiglio di Stato (L. 12,000).

Canna comm. avv. Francesco, consigliere di Corte d'appello, nominato consigliere di Stato (L. 9000).

Con R. decreto del 9 dicembre 1890.

Giolitti comm. avv. Giovanni, già Ministro del Tesoro con *interim* del Ministero delle Finanze, restituito al Consiglio di Stato nella precedente sua qualità di consigliere, coll'annuo stipendio di L. 9000.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 28 dicembre 1890.

Previti cav. Antonio, maggiore distretto Pavia (servizio temporaneo), collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda dal 16 gennaio 1891.

Petti Vincenzo, tenente 3 bersaglieri, dispensato per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento dello esercito permanente (distretto Roma) ed assegnato al 3 bersaglieri.

Arabia Andrea, sottotenente 13 fanteria, id. id. id. id. (distretto Cosenza) ed assegnato al 13 fanteria.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 25 dicembre 1890.

Bertola cav. Pietro, capitano medico distretto Cuneo, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° gennaio 1891.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 25 dicembre 1890.

Del Corso cav. Gio. Battista, tenente commissario direzione servizi di commissariato in Massaua, dispensato, per sua domanda, dall'attività di servizio ed inscritto fra gli ufficiali o commissari di complemento dell'esercito permanente (distretto Livorno).

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 28 dicembre 1890:

Gallici Giulio, dottore in zooiatria domiciliato a Verona, nominato sottotenente veterinario e destinato al 2 artiglieria.

Modigliani Umberto, id. domiciliato a Modena, id. id. e destinato al 9 id.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 28 dicembre 1890:

Faranda Francesco, già volontario di un anno, nominato sottotenente di complemento con R. decreto del 30 novembre 1890, distretto Messina, revocato il R. decreto.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 28 dicembre 1890:

Zampelli Pietro, capitano medico di complemento distretto Brescia, cessa, per ragione d'età, di appartenere alla milizia mobile ed è inscritto nella riserva per sua domanda.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 25 dicembre 1890:

Giardina Antonio, sottotenente artiglieria 98ª compagnia distretto Catania, tolto dai ruoli degli ufficiali di milizia territoriale in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 12 luglio 1888.

Con R. decreto del 28 dicembre 1890:

Genoese marchese Domenico, tenente colonnello fanteria 281 batt. Reggio Calabria, cessa per età, di far parte della milizia territoriale conservando l'onore dell'uniforme del suo grado.

Biagini Obed, maggiore id. 190 batt. Massa, accettata la dimissione dal grado.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 28 dicembre 1890:

Boni Scipione, sottotenente di riserva fanteria residente a Parma, dispensato per età, e dietro sua domanda, da ogni servizio eventuale, conservando l'onore dell'uniforme.

Con R. decreto del 28 dicembre 1890.

Gallo Costantino, ragioniere geometra di 2ª classe direzione genio Torino, collocato in aspettativa per infermità temporarie comprovate coll'annuo assegnamento di lire 666,66.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 28 dicembre 1890:

S. A. R. Tommaso di Savoia, Duca di Genova, contrammiraglio, nominato vice ammiraglio.

Con R. decreto del 9 novembre 1890.

Truccone Giulio, allievo ingegnere, promosso ingegnere di 2ª classe dal 16 novembre 1890.

Cappello Nicola, id., id. id.

Vittori Gioacchino, id., id. id.

Con R. decreto del 13 novembre 1890:

Di Palma Lorenzo, capo macchinista di 2ª classe, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, a datare dal 1° dicembre 1890.

Con R. decreto del 23 novembre 1890.

Galloni Giovanni, medico di 1ª classe, collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° gennaio 1891.

Con R. decreto del 7 dicembre 1890:

Treves dott. Carlo, vice segretario di 2ª classe nel Ministero della marina, esonerato provvisoriamente dal prestar servizio nel Ministero della marina dal 1° gennaio 1891, perchè sotto le armi nel Regio esercito in qualità di volontario di un anno.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1890:

Albano cav. Aureliano, capo sezione di 2ª classe, id., collocato a riposo in seguito a sua domanda dal 1° gennaio 1891.

Con RR. decreti del 14 dicembre 1890:

Pace Donato, medico di 2ª classe, promosso medico di 1ª classe.

Cocozza Campanile Vincenzo, id., id. id.

Moliterni Gennaro, id. id. id.

Weinert Ernesto, id. id. id.

Con R. decreto del 18 dicembre 1890:

Tobia Armando, giovane borghese; nominato allievo commissario dal 1° gennaio 1891 ed assegnato al 2° dipartimento.

Niccoli Carlo, id, id. id. id. 1° dipartimento.

Con R. decreto del 25 dicembre 1890:

Leone avv. Lorenzo, segretario di 1ª classe nel Ministero della marina, promosso capo sezione di 2ª classe.

Imperatori cav. Edoardo, segretario di 2ª classe id., promosso segretario di 1ª classe.

Ruberti Cesare. id. di 3ª classe id., promosso segretario di 2ª id.

Tagliaferri dott. Ferdinando, vice segretario di 1ª classe id, promosso segretario di 3ª id.

Piperno Emanuele, id. di 2ª classe id., promosso vice segretario di 1ª id.

Con R. decreto del 28 dicembre 1890:

Palumbo Giuseppe, capitano di vascello, promosso contrammiraglio.

Capaldo Luigi, direttore nel corpo del genio navale, promosso ispettore nel corpo stesso.

Micheli Alfredo, ingegnere capo di 1ª classe id., promosso direttore.

Cerimele Ernesto, id. di 2ª id., promosso ingegnere capo di 1ª cl.

Cuniberti Vittorio, ingegnere di 1ª classe id. promosso ingegnere capo di 2ª classe.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regio decreto del 25 dicembre 1890, sentito il Consiglio dei Ministri:

Bartholini comm. Nicola, presidente della sezione di Corte d'appello in Potenza, è nominato primo presidente della Corte d'appello di Casale con l'annuo stipendio di lire 12,000, lasciandosi vacante il posto di primo presidente della Corte di Ancona per l'aspettativa del commendatore Bonelli Gioacchino.

Con Regi decreti del 25 dicembre 1890:

Ratti comm. Cosimo, primo presidente della Corte di appello di Ancona, è tramutato a Parma, a sua domanda.

De Marchi cav. Benedetto, presidente di sezione della Corte di appello di Aquila, è tramutato a Casale, a sua domanda.

Gregorace comm. Pietro, consigliere della Corte di appello di Roma, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art 1 lettera *b* della legge 14 aprile 1864 n. 1731, dal 1° gennaio 1891, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.

Perfumo cav. Enrico, consigliere della Corte d'appello di Aquila, applicato alla Corte d'appello di Roma, è tramutato a Roma.

De Crecchio cav. Antonino, consigliere della Corte d'appello di Trani, è tramutato ad Aquila, ed applicato a sua domanda alla Corte d'appello di Roma nei termini della legge 14 dicembre 1878, n. 4627.

Martello Luigi, vice presidente del tribunale civile e penale di Brescia, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Pinerolo, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Cagnardi Cesare, giudice del tribunale civile e penale di Vercelli, è collocato a riposo a sua domanda nei termini dell'art. 1 lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal 1° gennaio 1891.

Calatabiano Salvatore, giudice del tribunale civile e penale di Mistretta, è collocato in aspettativa a sua domanda per motivi di salute per quattro mesi dal 16 dicembre 1890, con l'assegno in ragione di annue lire 1500.

Gallotti Alfredo, pretore del mandamento di Imola, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Termini Imerese, con l'annua indennità di lire 1800.

Bianco Mario, pretore già titolare del mandamento di Rho, in aspettativa per motivi di salute, è confermato, d'ufficio, nell'aspettativa medesima per altri due mesi dal 16 dicembre corrente con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Fordongianus.

Barba Giovanni, pretore del mandamento di Montemiletto, è collocato a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per tre mesi dal 1° gennaio 1891, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Montemiletto.

Vignini Rinaldo, uditore, vice pretore del 2° mandamento di Ancona, è dispensato, a sua domanda, dalla carica di uditore conservando quella di vice pretore del mandamento anzidetto.

Sechi Paolini Antonio Narciso, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Ozieri.

Cotta Ramusino Riccardo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Volpiano.

Bilotti Leopoldo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Serrastretta.

Fiore Gaspare, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Nicastro

Falvo Francesco Maria, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Nicastro.

Basile Giovanni, vice pretore del mandamento di Alì, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Cazorzi Antonio, vice pretore del mandamento di San Donà di Piave, è dispensato da ulteriore servizio.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Sarro Michele dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Montemiletto.

da Zanon Luigi dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Padova-Campagna.

Con R. decreti 28 dicembre 1890:

Amaldi cav. Odoardo, consigliere della corte d'appello di Casale, è tramutato a Bologna, a sua domanda.

Guerritore Francesco, presidente del tribunale civile e penale di Reggio Calabria, è tramutato a Chieti, a sua domanda.

Pollidori Polidoro, giudice del tribunale civile e penale di Viterbo, è tramutato a Pisa, a sua domanda.

Busca Giacinto, pretore del mandamento di Montemarano, temporaneamente applicato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti è tramutato al mandamento di Forlì del Sannio, continuando nella detta applicazione.

Sulis Michele, pretore del mandamento di Morozzo, è tramutato al mandamento di Sorso.

Fiaccarini Venanzio, pretore del mandamento di Castelnuovo di Porto, è tramutato al mandamento di Terracina.

Criscuolo Francesco, pretore del mandamento di Segni, è tramutato al mandamento di Castelnuovo di Porto.

Ceschin Luigi, pretore del mandamento di Terracina, è tramutato mandamento di Segni;

Rossi Guglielmo, pretore del mandamento Valdobbiadene, è tramutato al mandamento di Castelfranco Veneto;

Morosini Raimondo, pretore del mandamento di Breno, è tramutato al mandamento di Valdobbiadene;

Bressanin Augusto, pretore del mandamento di Capizzi, è tramutato al mandamento di Sant'Agata di Militello;

Mochi Basilio, pretore del mandamento di Riesi, è tramutato al mandamento di Serradifalco;

Papandrea Giovanni, pretore del mandamento di Linguaglossa, è tramutato al mandamento di Lipari;

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Commissione consultiva per la fillossera.

Con R. decreto in data 25 dicembre 1890, sono stati confermati nella qualità di membri della Commissione consultiva per la fillossera, per il quinquennio 1891-95 i signori:

Todaro professore Agostino, senatore del Regno, Giordano Apostoli barone Giuseppe, deputato al Parlamento, Canestrini prof. Giovanni della Università di Padova, Froio prof. Giuseppe, della scuola d'applicazione degl'ingegneri di Napoli, e Sestini prof. Fausto della Università di Pisa.

Con altro R. decreto di pari data sono stati confermati per l'anno 1891, rispettivamente presidente e vice presidente della Commissione consultiva per la fillossera, il prof. comm. Adolfo Targioni-Tozzetti ed il comm. avv. Luigi Griffini, senatore del Regno.

Commissione consultiva per la pesca.

Con decreto Reale del 25 dicembre 1890, sono stati confermati componenti della Commissione consultiva per la pesca pel biennio 1891-92 i signori:

Prof. Giovanni Canestrini, prof. Achille Costa, prof. Arturo Issel, Ettore Friedländer, conte Alessandro Ninni, avv. Alessandro Romanelli, consigliere di Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

155. - Stato sanitario del R. Esercito nel mese di novembre 1890. - (Segretariato generale) - 27 dicembre.

NB. — Le note indicano i corpi che diedero una media giornaliera di entrati agli ospedali ed alle infermerie superiore al 3,5 ‰ di forza.

PRESIDI non inferiori ad un battaglione	Media giornaliera per 1000 di forza con assegno negli ospedali e nelle infermerie — di ammalati in cura	di entrati *
Div. Torino (*a*).		
Torino	21	1,2
Pinerolo	25	1,6
Rivoli	14	1,0
Venaria Reale	23	1,6
Exilles	23	1,2
Bardonecchia	18	1,5
Moncenisio	8	0,0
Per tutta la divisione	15	1,2
Div. Novara.		
Novara	38	1,7
Vercelli	44	2,1
Ivrea	30	2,1
Per tutta la divisione	35	1,9
Div. Alessandria.		
Alessandria	25	1,6
Asti	24	1,0
Acqui	61	3,0
Casale	30	1,9
Novi Ligure	16	1,0
Tortona	22	1,4
Voghera	41	2,0
Per tutta la divisione	27	1,5
Div. Cuneo.		
Cuneo	34	1,9
Fossano	46	2,8
Savigliano	30	1,4
Brà	15	0,9
Alba	21	1,4
Saluzzo	62	1,8
Mondovì	18	1,0
Per tutta la divisione	31	1,6
Div. Milano.		
Milano	27	1,5
Como	22	1,0
Lodi	38	2,4
Per tutta la divisione	26	1,4
Div. Brescia (*b*).		
Brescia	26	1,6
Bergamo	24	2,0
Cremona	17	0,9
Chiari	16	1,4
Desenzano	31	1,7
Per tutta la divisione	22	1,4
Div. Piacenza.		
Piacenza	25	1,7
Parma	30	1,2
Pavia	33	1,4
Vigevano	36	2,0
Per tutta la divisione	28	1,4
Div. Genova.		
Genova	20	1,2
Savona	22	1,2
Oneglia	28	1,0
Per tutta la divisione	19	1,1
Div. Verona.		
Verona	29	1,4
Mantova	31	1,9
Peschiera	21	1,5
Vicenza	45	2,2
Rivoli Veronese	18	0,4
Bassano	57	2,0
Per tutta la divisione	20	1,5

* Dedotti i passati dall'infermeria all'ospedale.

PRESIDI non inferiori ad un battaglione	Media giornaliera per 1000 di forza con assegno — di ammalati in cura negli ospedali e nelle infermerie	di entrati * negli ospedali e nelle infermerie
Div. Padova.		
Padova	22	1,7
Venezia	31	1,6
Treviso	37	1,8
Udine	32	1,6
Palmanova	22	1,0
Conegliano	20	1,4
Vittorio	19	1,3
Belluno	21	0,9
Per tutta la divisione	26	1,5
Div. Bologna (*c*).		
Bologna	32	1,9
Ferrara	40	2,7
Modena	21	2,3
Reggio Emilia	46	2,2
Per tutta la divisione	31	1,9
Div. Ravenna.		
Ravenna	28	1,2
Forlì	32	1,6
Rimini	18	0,9
Cesena	41	0,8
Faenza	73	2,1
Imola	49	2,3
Per tutta la divisione	32	1,2
Div. Ancona (*d*).		
Ancona	44	2,0
Ascoli Piceno	49	2,7
Senigaglia	46	4,2
Fano	25	1,4
Pesaro	24	1,4
Per tutta la divisione	33	1,7
Div. Chieti (*e*).		
Chieti	46	1,7
Aquila	44	3,0
Foggia	43	2,0
Teramo	47	3,0
Pescara	35	1,4
Lanciano	43	0,8
Solmona	37	2,7
Lucera	56	5,7
Per tutta la divisione	37	1,9

PRESIDI non inferiori ad un battaglione	Media giornaliera per 1000 di forza con assegno — di ammalati in cura negli ospedali e nelle infermerie	di entrati * negli ospedali e nelle infermerie
Div. Firenze.		
Firenze	29	1,6
Siena	29	2,1
Arezzo	19	0,8
Pistoia	27	1,8
Orbetello	13	0,6
Per tutta la divisione	25	1,5
Div. Livorno.		
Livorno	40	1,3
Spezia	32	1,4
Pisa	31	1,8
Lucca	37	1,4
Per tutta la divisione	32	1,4
Div. Roma (*f*).		
Roma	40	2,3
Civitavecchia	19	1,1
Nettuno (poligono)	45	3,5
Per tutta la divisione	38	2,1
Div. Perugia (*g*).		
Perugia	43	2,4
Spoleto	46	2,7
Terni	34	0,7
Viterbo	37	3,0
Foligno	52	1,7
Per tutta la divisione	39	1,9
Div. Napoli (*h*).		
Napoli	35	1,7
Caserta	59	2,6
Capua	38	1,8
Gaeta	38	1,6
S. Maria	93	3,0
Portici	36	2,3
Aversa	70	2,2
Maddaloni	77	2,0
Nola	47	1,7
Per tutta la divisione	44	1,9

PRESIDI non inferiori ad un battaglione	Media giornaliera per 1000 di forza con assegno — di ammalati in cura negli ospedali e nelle infermerie	di entrati * negli ospedali e nelle infermerie
Div. Salerno (i).		
Salerno	37	2,1
Nocera	35	2,2
Avellino	46	2,7
Per tutta la divisione	32	1,8
Div. Bari (j).		
Bari	44	3,0
Lecce	40	2,9
Potenza	50	4,5
Brindisi	43	2,1
Per tutta la divisione	37	2,1
Div. Catanzaro (l).		
Catanzaro	44	2,7
Monteleone	33	3,4
Reggio di Calabria	51	3,3
Per tutta la divisione	36	2,1
Div Palermo (m).		
Palermo	42	2,0
Girgenti	18	1,2
Sciacca	66	1,9
Trapani	21	1,4
Caltanissetta	32	1,5
Termini	48	4,0
Per tutta la divisione	35	1,5

PRESIDI non inferiori ad un battaglione	Media giornaliera per 1000 di forza con assegno — di ammalati in cura negli ospedali e nelle infermerie	di entrati * negli ospedali e nelle infermerie
Div. Messina (n).		
Messina	40	2,2
Catania	47	2,1
Siracusa	40	2,6
Per tutta la divisione	40	1,8
Isola di Sardegna (o).		
Cagliari	50	2,6
Sassari	37	3,0
Per tutti i presidi dell'Isola	36	1,9
Per tutto l'esercito	31	1,6

Numero dei morti nel mese ragguagliato a 1000 di forza 0,41.

Presidi d'Africa (mese di maggio).	di ammalati in cura	di entrati *
Massaua e posti circostanti	67	3,1
Assab e posti circostanti	102	11,0
Per tutti i presidi d'Africa	67	3,2

Il numero dei morti nel mese suddetto nei presidi d'Africa fu di 6 a Massaua e di 0 ad Assab.

Note.

(a) 2° comp. treno 6° artiglieria 6,0. — (b) 1° squadrone Regg. cavall. Novara 4,1. — (c) 4ª e 10ª comp. 29° art. 3,9. 2° art. 3,7. — (d) Regg. cavall Alessandria 4,2. — (e) 18° artiglieria 3,9. 3° batt. 78° fanteria 5,7. — (f) 1ª batteria 12° artiglieria 5,0. 5ª batteria 24° artiglieria 5,4. — (g) distretto Perugia 10,5. — (h) 3ª comp. carcerati 4,4. 14° fanteria 3,7. 7ª comp. 2° fanteria 3,8. — (i) 6ª e 7ª comp. 47° fanteria 4,4. — (j) Distretto Bari 3,9. 1° battagl. 79° fant. 5,3. 6ª comp. 79° fanteria 4,5. — (l) Distretto Cosenza 4,2. — (m) 3° bers. 3,8. 2° Battaglione. 12° fant. 4,0. — (n) 1ª brigata 22° artiglieria 4,4. — (o) 12ª comp. 3ª fanteria 3,6.

Il Sotto-Segretario di Stato
CORVETTO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 200467 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 17527 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 60, al nome di *Caflich* Gaspare di Leonardo, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Caflisch* Gaspare di Leonardo, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 dicembre 1890.

Il Direttore Generale NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 898180 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 250, al nome di Bini *Luigi* fu Aristide, minore, sotto la tutela di Lippetti Emilio fu Teodoro, domiciliato a Livorno, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bini *Giovanni* fu Aristide, minore, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 dicembre 1890.

Il Direttore Generale NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 909637 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 150, al nome di Ronco *Emilio*-Attilio di Giacomo, minore, sotto l'amministrazione del padre, domiciliato in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ronco *Francesco-Attilio* di Giacomo, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 dicembre 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 770702 e N. 780089 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 165 la prima e L. 105 la seconda, al nome di Borsotto Aurelio fu Tomaso, minore, sotto la patria potestà della madre Derchi Adele fu Giuseppe, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Borsotto *Giuseppe-Maria-Aurelio-Adriano* fu Tomaso, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 6 dicembre 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: N. 783922 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 25, al nome di Monateri *Giovanni-Alfonso*, Luigia Paola ed Anna Caterina di Grisante, minori, sotto la patria potestà del padre, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Monateri *Alfonso-Giovanni-Lodovico*, *Luigia-Paola* ed *Anna-Luigia-Caterina* di Grisante, minori,... ecc..., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 dicembre 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Avviso di Smarrimento di Ricevuta (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 22 rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Cuneo in data 3 luglio 1890, n. 15[illegible] di protocollo e n. 14481 di posizione a favore di Galli Guglielmo fu Martino pel deposito di due certificati di rendita mista consolidata 5 % n. 000084 di annue lire 100 e n. 000019 di annue lire 25, intestate a Chiesa Maria fu Ambrogio.

Ai termini dell'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, qualora non intervengano opposizioni, si provvederà alla consegna delle cartelle al portatore derivanti dal tramutamento dei certificati sopra descritti al richiedente senza l'esibizione della suddetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 dicembre 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso.

È indetto un concorso per titoli al posto di professore di canto nel Liceo musicale di Palermo, retribuito con l'annuo stipendio di lire duemilacinquecento.

Al concorso predetto saranno ammessi insegnanti d'ambo i sessi.

I concorrenti o le concorrenti dovranno inviare le loro domande in carta da bollo da lire una al Ministero della Pubblica Istruzione, (Direzione generale delle Antichità e Belle Arti) non più tardi del 31 gennaio corrente, corredandola dei seguenti documenti:

1. Atto di nascita per dimostrare di non avere varcato l'età di anni 50.

2. Attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo in cui l'aspirante abbia fissato la sua dimora.

3. Il certificato di penalità.

Sono titoli pel concorso:

Il diploma pel pubblico insegnamento del canto o le attestazioni di avere insegnato il canto sia in pubblici o privati Istituti, sia in case private con utili risultati, e le pubblicazioni sull'arte del canto.

Un'esposizione scritta del metodo adottato o che si reputi migliore per l'insegnamento medesimo.

Nel caso di parità di merito fra un concorrente ed una concorrente, sarà preferita la maestra.

Roma, 1° gennaio 1891.

Pel Direttore Generale
COSTETTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso

al posto di secondo medico chirurgo della Colonia penale agricola di Pianosa.

E aperto il concorso per titoli ad un secondo posto di medico-chirurgo della colonia penale agricola di Pianosa, al quale, oltre all'alloggio fornito del grosso mobiliare, sono annesse le retribuzioni qui sotto indicate:

1. Assegno sul bilancio del Ministero dell'interno . .	L.	2500
2. Indennità di residenza	»	120
Totale annuo . . .	L.	2620

Gli oneri del sanitario sono:

1. Prestare intera cura in concorso coll'altro sanitario non solo ai detenuti, ma anche a tutto il personale amministrativo e di custodia, al cappellano, agl'inservienti, al presidio di truppa ed adempiere a tutti gli altri servizi propri dei medici-chirurghi addetti agli Stabilimenti penali a norma del regolamento generale per le case di pena approvato con decreto reale del 13 di gennaio 1862, n. 413, e del regolamento speciale per la suddetta colonia del 23 dicembre 1863.

2. Tenere come incarico personale l'armadio farmaceutico pel servizio della colonia penale.

3. Risedere nell'isola di Pianosa, dalla quale non potrà assentarsi senza il permesso del direttore della colonia, e quando ciò sia consentito dalle esigenze del servizio.

4. Fare ordinariamente non meno di due visite al giorno, una alla mattina e l'altra alla sera, oltre a tutte le altre che fossero richieste dal bisogno.

I concorrenti dovranno far pervenire a questa Prefettura non più tardi del 1° di febbraio prossimo la rispettiva domanda scritta su carta bollata da lire 1,20, corredata dei sotto indicati documenti:

1. Diploma di laurea con facoltà di libero esercizio in medicina e chirurgia.

2. Fede di nascita.

3. Certificato di penalità estratto dal casellario giudiziale.

4. Tutti i titoli atti a dimostrare l'abilità e la pratica del concorrente.

Il vincitore del concorso dovrà assumere il suo ufficio appena gli verrà notificato l'esito del concorso.

Livorno, 3 gennaio 1891.

Il Prefetto
DE SETA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Relazione *a S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sul concorso alla cattedra di ragioneria e computisteria nella R. Scuola Superiore di commercio in Bari.*

ECCELLENZA,

La Commissione eletta dalla E. V. per la designazione dei candidati eleggibili alla cattedra di ragioneria e computisteria nella R. Scuola Superiore di commercio in Bari ha l'onore di presentare la seguente

RELAZIONE:

Le istanze prodotte per ottenere la cattedra di ragioneria e computisteria, come dall'avviso di concorso pubblicato il 16 giugno 1890, nella *Gazzetta Ufficiale*, furono 11 e precisamente quelle dei signori:

1. Buccico Rodolfo di Napoli, concorrente per titoli ed esami.
2. Gitti Vincenzo di Torino, concorrente per titoli.
3. De Gobbis Francesco di Aquila, id.
4. Heer Augusto di Torino, id.
5. Lai Enrico di Genova, id.
6. Rosina Edoardo di Livorno, id.
7. Sanguinetti Achille di Parma, id.
8. Stella Antonio di Arezzo, id.
9. Tangora Vincenzo di Roma, per esami.
10. Tarchiani Aditeo di Chieti, concorrente per titoli ed esami.
11. Viali Leopoldo di Genova, concorrente per titoli.

La Commissione, riunitasi il 10 novembre corrente, richiamando le disposizioni inserite nell'annuncio di concorso per quanto riguardava la presentazione dei titoli dei concorrenti e riportandosi al programma degli studi trattati nella Scuola Superiore di Bari, ritenne dover procedere nella scelta dei candidati applicando all'esame dei loro titoli i seguenti criteri:

1. Rilevare se i titoli didattici dei concorrenti attestassero la idoneità a presentarsi al concorso.

2. Accertare se i concorrenti per la loro esperienza scolastica e per la loro pratica professionale offrissero quelle garanzie didattiche particolarmente richieste per l'insegnamento della ragioneria e computisteria in una Scuola Superiore di commercio, destinato non soltanto alla trattazione scientifica delle diverse teoriche ma eziandio alla loro applicazione, tanto più facilmente assicurata, quanto più estesa è la pratica acquisita dal docente, sia per un lungo periodo d'insegnamento, sia per la compiuta esecuzione di svariati e importanti lavori professionali.

3. Esaminare se le pubblicazioni prodotte dai concorrenti attestassero non soltanto la rispettiva loro coltura tecnica, ma eziandio delle spiccate attitudini all'insegnamento delle discipline computistiche.

Non fu difficile alla Commissione, seguendo questi criteri, di distinguere i concorrenti in quattro gruppi.

I. Concorrenti non aventi diritto alla eleggibilità per deficienza di titoli didattici.

II. Concorrenti non aventi diritto alla eleggibilità per insufficienza di requisiti richiesti per la cattedra in concorso.

III. Concorrenti ritenuti meritevoli di particolare considerazione ma che la Commissione non può designare come idonei a coprire nel caso attuale la cattedra cui aspirano.

IV. Concorrenti eleggibili per la loro incontestabile idoneità all'insegnamento della Ragioneria e Computisteria in una Scuola superiore.

E poichè la Commissione potè fortunatamente rintracciare fra i concorrenti quelli che meritano di essere dichiarati idonei, essa non esitò, previa opportuna discussione, ad accordarsi sopra una proposta che si espone alla E. V., affermando che riesce superflua la prova d'esame richiesta da alcuni concorrenti. Essa fu unanime in questa decisione, sia perchè non tutti i concorrenti in base ai titoli prodotti, potrebbero essere chiamati all'esame, sia perchè, anche ammettendo l'esito favorevole di tali prove, non si avrebbe in coloro che supe-

rassero gli esami, quel complesso di qualità scientifiche e didattiche necessarie nel caso attuale per cui essi non potrebbero che rimanere iscritti, come la Commissione non esitò a iscriverli, nella prima categoria dei candidati; la qual conclusione meglio apparrà da una breve disanima degli appartenenti ai singoli gruppi suaccennati.

I.

Concorrenti non aventi diritto all'eleggibilità per deficienza di titoli didattici.

La Commissione comprese in questo gruppo i signori:

Buccico Rodolfo di Napoli di anni 30. È vice Ragioniere della Camera di Commercio di Napoli ma non ha il diploma di ragioniere. Ha insegnato lettere italiane in qualche istituto privato. Non risulta che abbia compiuto studi tecnici, nè inferiori, nè superiori, nè che siasi applicato all'insegnamento della Ragioneria e Computisteria, nè che abbia scritto su argomenti relativi a codeste discipline, nè che abbia qualche diploma professionale.

Chiede di essere ammesso alla prova d'esame, ma la Commissione non esita a dichiarare che, essendo egli sprovvisto di qualsiasi titolo didattico e scientifico per la cattedra cui aspira, sarebbe superfluo ogni esame, il cui esito, quando anche favorevole, non potrebbe per le suesposte circostanze mutare la condizione del concorrente che ritiensi affatto ineleggibile.

Tangora prof. Vincenzo di Roma, d'anni 24.

E' vice segretario della Corte dei conti. E' ragioniere ed è abilitato all'insegnamento della Computisteria, possedendo pure il certificato di alcuni esami del soppresso corso di scienze economico amministrative annesso alla R. Università di Roma.

Il concorrente presentò un solo opuscolo di ragioneria, che tratta molto modestamente la *teoria delle registrature in partita doppia.*

Egli è senza dubbio per titoli scolastici in posizione migliore di quella del precedente concorrente, ma è affatto nuovo all'insegnamento, la cui pratica non potrebbe nemmeno essere supplita dall'esito favorevole di un esame.

Epperò la Commissione deve, per deficienza di titoli, classificare il concorrente fra gli ineleggibili.

Tarchiani Aditeo di Chieti d'anni 38, professore di ragioneria e computisteria nel R. Istituto tecnico di Chieti.

Non è ragioniere. Possiede una patente provvisoria per l'insegnamento della computisteria convertita in seguito nella nomina a professore reggente di computisteria e ragioneria nello Istituto tecnico di Chieti.

Fra le sue pubblicazioni presenta:

La Ragioneria insegnata negli Istituti tecnici;

Nozioni di contabilità ad uso delle Scuole normali;

Contabilità generale dello Stato e dei comuni.

Malgrado che il concorrente sia professore nell'Istituto tecnico, non ritiene la Commissione di poterlo chiamare alla prova di esame e questo voto si spiega per la propria convinzione che un concorrente, anche per esami, ad una cattedra di una Scuola superiore, debba anzitutto addimostrare che per un corso di studi compiuti o per eminenti pubblicazioni, possegga quella coltura tecnica e generale che valga a rendere veramente proficuo l'insegnamento.

Ma la Commissione nei titoli prodotti dal concorrente non potè seguirlo negli studi, nemmeno secondari, che per avventura avesse compiuti, non avendosene traccia, epperò non esita a dichiararlo inammessibile all'esame per insufficienza di titoli ed a classificarlo fra gli *ineleggibili.*

E fra gli ineleggibili, per ragioni differenti da quelle sinora enunciate, deve la Commissione designare il concorrente signor:

Heer Augusto di Torino d'anni 57. — Veramente la Commissione non è riuscita a comprendere le ragioni per cui il sig. Heer si presentò al concorso, se non ammettendo ch'egli non ne abbia capito lo scopo.

Il prof. Heer è docente sino dal 1855 di tedesco e inglese, ed insegnò sempre lingue estere in vari Istituti.

Per quanto la cognizione di altri idiomi possa giovare allo studio della ragioneria, il prof. Heer avrebbe dovuto comprendere che, trattandosi d'insegnare ragioneria e computisteria in un Istituto superiore, occorre anzitutto dimostrare di non essere nuovo a codesti studi.

Non si richiede dopo ciò, un'ulteriore disamina per sostenere che il sig. prof. Heer non può esser seguito nel suo tentativo di presentarsi all'attuale concorso.

II.

Concorrenti non aventi diritto all'eleggibilità per insufficienza di requisiti richiesti per la cattedra in concorso.

In questo gruppo la Commissione comprende i signori:

De Gobbis prof. Francesco
Lai prof. Enrico
Stella prof. Antonio

per le seguenti ragioni.

De Gobbis Francesco di Aquila d'anni 27. — E' ragioniere ed è professore di ragioneria nella R. scuola tecnica e nel R. istituto tecnico di Aquila Ha compiuto il corso quadriennale di magistero presso la Scuola superiore di Venezia.

Entrò nella carriera dell'insegnamento nell'84, essendo stato dapprima docente nell'Istituto di Reggio Calabria ed in quello di Foggia.

Presenta due sue pubblicazioni:

Il giornale mastro e le sue forme, lezione esposta alla R. scuola superiore di Venezia.

La ragioneria generale, che è un compendio elementare per l'insegnamento di alcune parti della computisteria.

E' un giovane che per preparazione di studi e per l'iniziata carriera merita una parola d'incoraggiamento, ma egli non offre quel complesso di garanzie che, anche sotto l'aspetto della pratica tecnica, richiedonsi per la cattedra cui aspira

Epperò la Commissione è dolente di dover, per codesta deficienza di requisiti, dichiararlo ineleggibile.

Lai prof. Enrico di Genova di anni 42. — E' ragioniere ed ha compiuto il corso di magistero presso la Scuola superiore di Venezia.

Possiede la nota di eleggibilità all'insegnamento della ragioneria e computisteria negli Istituti tecnici, e queste materie insegnò in alcune scuole private.

Fu per 10 anni contabile e cassiere della Società anonima delle miniere di Malfidano.

Presenta alcune sue pubblicazioni:

La Contabilità delle miniere ed alcune *monografie* sulla pratica mercantile, sul commercio dei grani, dei carboni e dei cotoni.

E' un concorrente che addimostra di avere non comuni requisiti per l'insegnamento secondario della computisteria, anche per la pratica da lui compiuta, ma la Commissione non ravvisa in lui nè per continuità di applicazione alla carriera dell'istruzione, nè per valore scientifico delle pubblicazioni, una sufficiente preparazione per concorrere ad un insegnamento superiore, epperò lo dichiara *ineleggibile.*

Stella Antonio di Arezzo di anni 37. E' ragioniere e possiede il certificato di studi della classe di magistero della scuola superiore di Venezia.

Entrò nell'insegnamento nel 1883, nominato professore nel R. Istituto tecnico di Arezzo, ove insegna tuttora.

Al concorso alla cattedra di computisteria nel R. Istituto tecnico di Napoli riescì classificato il terzo nella graduatoria degli eleggibili. Presentò alcune sue pubblicazioni, fra cui debbonsi menzionare: *Una conferenza sulla contabilità dello Stato in Inghilterra* e un'opera sul *servizio di cassa nell'antica repubblica Veneta*, opera ch'ebbe un sussidio d'incoraggiamento dalla Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed alcuni fascicoli di un'altra sua opera in corso *La finanza della repubblica veneta.*

Il prof. Stella è un appassionato cultore degli studi storici, e la Commissione, mentre si compiace di rilevare in lui la tendenza a codesto erudite ricerche - non nuova, del resto, negli allievi della scuola di Venezia - dove pur constatare, che codesti studi, se addimostrano la coltura del ricorrente, non ponno rimediare alla deficienza di altre pubblicazioni, che attestino in lui quelle maggiori cognizioni di pra-

tica mercantile, cui non può supplire un breve periodo d'insegnamento.

Epperò anche pel prof. Stella, di cui si riconoscono le buone qualità didattiche, la Commissione è dolente di dover dichiarare *l'ineleggibilità.*

III.

Concorrenti ritenuti meritevoli di particolare considerazione ma che la Commissione non può designare come idonei a coprire la cattedra cui aspirano.

In questo gruppo la Commissione comprende:

Viali prof. Leopoldo
Rosina prof. Edoardo.

Viali Leopoldo di Genova d'anni 37.

È ragioniere ed è professore di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Genova. Ottenuto il titolo di eleggibilità alla cattedra di ragioneria e computisteria negl'Istituti tecnici, fu nominato a Reggio Emilia, indi a Terni ed in seguito a Genova.

Fra i suoi titoli presenta pure la nota di eleggibilità generica conseguita nel concorso del 1888 per la cattedra di Banco modello nella scuola superiore di Bari.

Le sue pubblicazioni sono:

Catechismo di Ragioneria.
Elementi di Computisteria.
Compendio di Ragioneria per gl' Istituti tecnici.

Il prof. Viali, applicatosi all'insegnamento dopo un breve periodo durante il quale fu impiegato negli uffici governativi, ottenne la nomina a professore titolare di Ragioneria e Computisteria in uno dei più importanti Istituti tecnici del Regno.

Ma l'esame dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni potè convincere la Commissione che non si trovano in lui tutti quei requisiti che scientificamente e praticamente lo rendano eleggibile all'ufficio cui aspira, epperò è dolente di non poterlo designare come idoneo per la cattedra in concorso.

Rosina Edoardo di Livorno d'anni 31.

È ragioniere ed è professore nel R. Istituto tecnico di Livorno.

Possiede il titolo di abilitazione all'insegnamento della Computisteria nelle scuole tecniche, ed in seguito ai concorsi favorevolmente superati, entrò negl'Istituti tecnici quale professore di Ragioneria e Computisteria.

Dapprima a Girgenti, ove ebbe anche l'incarico d'insegnare la geografia, passò a Cuneo quale titolare, indi a Livorno.

Dedicatosi, appena compiuti i suoi studi nel 1876, alla carriera dell'insegnamento, egli presenta una serie di certificati che attestano le sue non comuni qualità di docente, e gli elogi, che dalle autorità scolastiche ebbe numerosi, dimostrano ch'egli fu sempre un insegnante altrettanto stimato, quanto valente.

Fra le sue pubblicazioni meritano specialmente menzione i *Principi di scienza commerciale* e la *Ragioneria generale elaborata sul sistema delle funzioni amministrative.*

La prima è un compendio che può considerarsi come un indice diligentemente esposto, sebbene incompleto, delle principali istituzioni e contrattazioni d'indole commerciale.

La seconda è un'opera che rivela nell'autore uno studio accurato e perseverante delle teorie computistiche, specialmente di quelle fondate sulla logismografia cerboniana, ed è senza dubbio un libro che, quantunque non privo di difetti, caratterizza nell'autore un'ingegno colto.

Ma la Commissione, pur ravvisando nel prof. Rosina alcune doti distinte, non vi riscontra il complesso di quei requisiti — particolarmente d'indole pratica — da essa più volte menzionati in questa relazione, ed è perciò dolente di non poterlo designare come idoneo ad occupare la cattedra in concorso.

IV.

Candidati eleggibili.

La Commissione è lieta di poter comprendere in questo gruppo i signori:

Prof. Gitti Vincenzo,
Prof Sanguinetti Achille

per le seguenti ragioni.

Gitti prof. Vincenzo di Torino, d'anni 34.

È ragioniere ed è professore di ragioneria. Percorse gli studi nella R. Scuola superiore di Venezia.

Si applicò all'insegnamento, ottenendo la nomina a titolare di ragioneria e computisteria nell'Istituto tecnico di Torino, ove trovasi attualmente.

Ebbe inoltre la dichiarazione di eleggibilità generica per la cattedra di Banco modello nella Scuola superiore di Genova nel 1885.

Presenta una serie di pubblicazioni fra cui un *Compendio di ragioneria* ed un *Compendio di computisteria, Una conferenza sulla storia della ragioneria* e il *Trattato completo di ragioneria nei suoi primi due volumi* in collaborazione col prof. Massa.

Come insegnante il prof. Gitti pei risultati ottenuti dalla sua scuola e per le meritate promozioni da lui conseguite va segnalato fra i migliori docenti di ragioneria.

Come professionista risulta essersi egli applicato a vari incumbenti, che attestano le di lui svariate cognizioni pratiche.

Come autore il prof. Gitti appalesa una sicura dottrina, una chiarezza e precisione di metodo, una non comune coltura tecnica per lo studio accurato dei vari organismi delle aziende e delle relative applicazioni computistiche.

La Commissione non esita a dichiarare che il valente prof. Gitti per la di lui idoneità all'insegnamento superiore della ragioneria, è meritevole della eleggibilità alla cattedra in concorso, ed è ben lieta di potere affermare questo suo giudizio, assegnandogli la classificazione di 49|50 (quarantanove punti su cinquanta)

Sanguinetti prof. Achille di Parma, di anni 35.

Insegnò per qualche tempo la computisteria nella scuola serale commerciale di Parma, dopo aver percorsi gli studi ginnasiali.

Nominato ragioniere capo della provincia di Parma, fu in seguito eletto segretario capo della stessa Amministrazione.

Fu pure ragioniere e gerente della Banca popolare di Parma, ed ebbe la nomina di ragioniere capo della Cassa di risparmio della sua città.

Ottenne l'eleggibilità alle Cattedre di ragioneria e computisteria negl'Istituti tecnici con 140|140, ed ottenne pure l'eleggibilità generica alla Cattedra di Banco modello nella scuola superiore di Bari, riescendo il 1° degli eleggibili.

Attese con zelo instancabile ad una serie di pubblicazioni, fra cui alcune opere d'indole tecnica che lo rivelarono un cultore valentissimo della ragioneria.

Basterebbe citare fra le sue pubblicazioni, i suoi « *Studi di logismografia - La logismografia, le sue nuove forme e le sue applicazioni - Il quadro d'impianto della contabilità a scrittura doppia a metodo logismografico della Banca popolare cooperativa parmense - La relazione del consuntivo del Comune di Parma per il 1886* » oltre alle poderose sue pubblicazioni:

« *Divagazioni critiche sulla Mostra di ragioneria a Torino* » e la sua recente:

« *Rassegna critica sulla Mostra di ragioneria annessa alla esposizione di macinazione e panificazione in Milano* », la prima delle quali lo rivelarono un cultore distinto e profondo delle teorie sui metodi scritturali, e la seconda, oltre che un critico brillante e sapiente, un autorevole conoscitore della contabilità industriale e commerciale.

La Commissione è lieta di constatare che anche in questo caso evvi un concorrente d'indiscutibile valore; essa, pur trovando nel Sanguinetti una deficienza di titoli didattici, in altri non riscontrata, non esita a ritenere che vi possa supplire il pregio dei titoli scientifici, epperò è ben lieta di riconoscere il prof. Sanguinetti idoneo alla Cattedra in concorso, accordandogli l'eleggibilità colla classificazione di 46|50 (quarantasei punti su cinquanta).

La Commissione pertanto, riassumendo i suoi giudizi sui vari concorrenti, ha l'onore di designaro alla E. V. come completamente idonei ed eleggibili alla Cattedra relativa all'importante insegnamento della ragioneria e computisteria nella scuola superiore di Bari i signori:

Prof. Gitti Vincenzo classificato con 49;50.

Prof. Sanguinetti Achille classificato con 46|50

e quanto ai signori professore Rosina e professore Viali, la Commissione ha dovuto riconoscere che i loro titoli pur essendo apprezzabili, non dimostrano una qualificazione già matura per l'insegnamento del quale si tratta.

Nel rassegnare alla E. V. la presente relazione, la Commissione — che fu sempre unanime nelle sue deliberazioni — si permette esprimere il suo vivo compiacimento che anche in questa circostanza, per una cattedra di ragioneria in una Scuola superiore, siensi avuti dei distinti concorrenti.

Chiunque dei due designati eleggibili alla E. V. venga chiamato all'onorifico ufficio, potrà certamente concorrere ad affermare anche nel Superiore Istituto di Bari i notevoli progressi scientifici che la ragioneria, specialmente in questo ultimo decennio, mercè l'iniziativa sorta negli uffici della contabilità di Stato, seppe conseguire negli insegnamenti e nelle opere di autorevoli suoi cultori.

Con ogni ossequio
della E. V.

Roma, 15 novembre 1890.

Devotissimi
Enrico Gagliardi, *presidente.*
A. Bordoni.
A. Lironcurti.
Marco Besso.
G. Maglione, *relatore.*

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 5 gennaio 1891

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 758, 3
Umidità relativa a mezzodì 67
Vento a mezzodì . . . . . SE. calmo.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado { Massimo 11°, 1, Minimo 2 °, 1,
Pioggia in 24 ore: — —

Li 5 gennaio 1891.

Europa pressione piuttosto irregolare, alquanto bassa Baltico, leggermente bassa golfo Genova. Danziga 751, Nordest Francia, Turchia 764.

Italia 24 ore: barometro notabilmente disceso; venti deboli o calma; parecchie pioggiarelle, nebbie Nord. Temperatura generalmente aumentata.

Stamane cielo coperto nebbioso Nord poco coperto sereno Sud venti deboli specialmente intorno levante.

Barometro leggermente depresso 759 mill. golfo Genova; 762 costa Ionica ed estremo Nord.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli freschi intorno levante Nord, freschi meridionali Sud; cielo coperto, piovoso, qualche nevicata; temperatura piuttosto elevata Centro Sud.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
Il dì 6 gennaio 1891.

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . — 752, 8
Umidità relativa a mezzodì . . . . . — 75.
Vento a mezzodì . . . . . SSW. moderato.
Cielo a mezzodì . . . . . coperto.
Termometro centigrado { massimo — 11°, 0, minimo — 5°,2,
Pioggia in 24 ore: mm. 3,8.

Li 6 gennaio 1891.

Europa pressione elevata Nord e Nordovest. Pietroburgo 770; San Matteo 769. Depressione golfo Genova.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso in media sette millimetri Continente; circa quattro mill. Sicilia; pioggia neve al Nordest e Centro pioggiarelle al Sud.

Temperatura poco variata al Nord, aumentata altrove.

Stamane cielo nuvoloso o coperto, nevoso a Belluno, Forlì ed Umbria.

Venti moderati meridionali estremo Sud della penisola.

Barometro 775 Belluno; 751 Genova; 755 Cagliari, Napoli; 758 Siracusa,

Mare agitato a Civitavecchia.

Probabilità: venti settentrionali al Nord, del terzo quadrante al Sud, cielo generalmente nuvoloso con nevicate Nord, pioggie altrove.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BUDAPEST, 4. — La rottura dei ghiacci del Danubio provocò la voce che numerose persone fossero rimaste annegate, ciò che produsse una grande eccitazione.

Secondo una comunicazione ufficiale, diciotto persone sono cadute nel Danubio ma sono state tutte salvate.

BELGRADO, 4. — L'*Odjek* annunzia con riserva che la regina Natalia lascierà la Serbia in primavera per stabilirsi a Sinaia.

PIETROBURGO, 4. — Le entrate dell'Impero fino al 1° ottobre 1890 ascesero a 650 milioni e le spese a 649,900,000 rubli.

Nello stesso periodo di tempo del 1889 le entrate ammontarono a 631,300,000 e le spese a 606,000,000 di rubli.

LONDRA, 6. — Il Foreign Office comunica che l'ultima Nota del Governo degli Stati Uniti circa la questione della pesca nel Mare di Behring, in data del 30 dicembre, è relativa alla proposta di un arbitrato fra le due parti.

Il *Morning Post* critica vivamente l'invio di una vera squadra americana nel Mare di Behring, ravvisandovi una provocazione, alla quale l'Inghilterra risponderà soltanto se i suoi interessi essenziali saranno lesi.

Tutti gli altri giornali considerano l'invio della squadra come una manovra destinata a provocare una diversione alle difficoltà interne.

Un dispaccio diretto al *Daily News* da New-York annunzia sotto riserva che il Senato di Washington, riunito in seduta segreta, invitò il segretario di Stato, Blaine, a cessare le sue rodomontate verso l'Inghilterra.

Il *Daily News* opina che la questione debba essere regolata mediante un arbitrato.

NEW YORK, 6. — Si hanno particolari sulle voci di disordini avvenuti a Toms-River (New Jersey).

Gli operai italiani impiegati nella costruzione di una ferrovia, non essendo da due mesi pagati regolarmente, si recarono in massa agli uffici della Compagnia a Barnegat-Park. Ciò provocò un'allarme nella cittadinanza, ma non vi fu alcun incidente.

Lo sceriffo promise agli operai che sarebbero stati pagati.

CHERBURGO, 6. — La torpediniera 128, della squadra del Nord, ha subito, nella scorsa notte, gravi avarie.

Si lavora a riporla a galla.

ATENE, 6. — Il ministro greco presso la Porta, Maurocordato, annunzia, che per ordine del Sultano, le divergenze fra il governo ottomano ed il Patriarcato furono regolate in modo soddisfacente vennero quindi riaperte le chiese greche.

COSTANTINOPOLI, 6. — Le chiese greche furono stamane riaperte al culto.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 5 gennaio 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 genn 91	—	—		— —			91,12 1[2	Ex L. 2,17
RENDITA 5 0[0 2.a »	—	—	—	93,80	93 80			— —	
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottobr. 90	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2.a »	»	—	—		— —			58 50	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860[64	»	—	—		— —			98 50	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			94 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			94 60	
» Rothschild	1 dicem. 90	—	—		— —			99 —	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 genn. 91	500	500		— —			456 —1	
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottobr. 90	500	500		— —			440 —	
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			463 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			479 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			491 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 91	500	500		— —			630 —2	
» » Mediterranee stampigliate	1 genn. 91	500	500		— —			538 —3	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 luglio 90	1000	750		— —			1695 —	
» » Romana	1 genn. 91	1000	1000		— —			1020 —4	
» » Generale	»	500	250		— —	410 08 1[2 07 04	399 1[2)	— —5	
» » di Roma	»	500	250		— —			590 —6	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			45 —	
» » Industriale e Commerciale.	1 ottobr 90	500	500		— —			460 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			454 —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano.	1 luglio 90	500	400		— —			522 —7	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			90 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 ottobr. 90	500	500		— —			735 —	
» » Acqua Marcia	1 genn 91	500	500		— —			850 —8	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —			268 —	
» » Immobiliare	1 genn. 91	500	500		— —	412 11 1[2 11 10	08 07 05)	— —9	
» » dei Molini e Magaz. Generali	»	250	250		— —			250 »10	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			240 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			132 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			23 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna 90	500	500		— —			397 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			261 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			235 —	
» » Cautchouc	»	200	200		— —			61 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna 90	100	100		— —			81 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		—			231 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn 91	500	500		— —			286 »11	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobr. 90	500	500		— —			475 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			194 —	
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			478 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 0[0)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobr. 90	25	25		— —			— —	

OSSERVAZIONI:

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
3 gennaio 1890.

Consolidato 5 0[0 nominale . . . L. 93 774
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 91 604
Consolidato 3 0[0 nominale . . . » 59 187
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 57 882

V. TROCCHI Presidente.

1) Ex £. 12,50 — 2) Id. £. 12,50 — 3) Id. £. 16,50 — 4) Id. £. 25 — 5) Id. £. 6,25 — 6) Id. £. 6,25 — 7) Id. £. 12 — 8) Id. £. 12,50 — 9) Id. £. 15 — 10) Id. £. 6,25 — 11) Id. £. 6,33.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 63 1[2
-	Parigi	Cheques	»	»	101 42 1[2
5	Londra	90 giorni	»	»	25 33
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . } 29 Gennaio
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 30 »
Liquidazione . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1890

Rendita 5 0[0	96 —
» 3 0[0	58 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	— —
Prest. Rothschild 5 0[0	100 —
Obb. città di Roma 4 0[0	440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	460 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	496 —
Az. Fer. Meridionali	695 —
» » Mediterranee	556 —
» » » certif.	546 —
» Banca Nazionale	1700 —
» » Romana	1050 —
» » Generale	433 —
Az. Banco di Roma	603 —
» Banca Tiberina	46 —
» » Ind. e Com.	470 —
» » » Certif.	460 —
» Soc. Cred. Mobil.	545 —
» » » Merid.	120 —
» » Gas stampigl.	763 —
» » Acqua Marcia st.	840 —
» » Condot. d'ac.	270 —
» » Gen. Illumin.	260 —
» » Immobiliare	445 —
» » Molini e Magaz. Gen.	260 —
» » Tramway Om.	133 —
» » Fond. Italiana	25 —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	350 —
» » Metallurgic. Italiana	278 —
» » della Piccola Borsa	235 —
» » Fondiar. Incendi	85 —
» » Fond. Vita	230 —
» » Caoutchouc	20 —
Obbl. Soc. Imm. 9 0[0	465 —
» » » 4 0[0	195 —
» » Ferroviarie	292 —
» Fe. Napoli-Ottajano	245 —

TURINO RAFFAELE, *Gerente.* — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.